PARTE 1a - NORME PER LE AUTORIZZAZIONI AD ESEGUIRE OPERE EDILIZIE ED ANALOGHE

Art. 1 - Competenze per la disciplina edilizia pag. 1

Art. 2 - Licenza di costruzione ed opere soggette ad autorizzazione " 1

Art. 3 - Modalità per le domande di licenza " 2

Art. 4 - Elementi a corredo delle domande di licenza " 3

Art. 5 - Esame progetto - Rilascio della licenza " 8

Art. 6 - Effetti delle licenze " 9

Art. 7 - Validità della licenza " 9

Art. 8 - Commissione edilizia - Compiti " 10

Art. 9 - Composizione e funzionamento della Commissione Edilizia " 10

Art.10 - Inizio dei lavori - Modalità di apertura dei cantieri " 11

Art.11 - Richiesta e consegna di punti fissi " 12

Art.12 - Cautele contro i danni e molestie in relazione alle opere provvisionali per l'esecuzione dei lavori " 13

Art.13 - Strutture provvisionali " 13

Art.14 - Scale aeree, ponti mobili, ecc. " 14

Art.15 - Cesate " 14

Art.16 - Cautele da seguire nelle opere di demolizione " 16

Art.17 - Cautele per impedire danni a manufatti e condutture dei servizi pubblici " 16

Art.18 - Divieto di ingombrare spazi pubblici adiacenti ai cantieri - Pubbliche discariche " 16

Art.19 - Obbligo di ripristino delle strade " 17

Art.20 - Interruzione dei lavori ed obblighi relativi 17

Art.21 - Controllo sull'esecuzione dei lavori " 17

Art.22 - Visite tecniche ordinarie " 17

Art.23 - Licenza d'uso (o abitabilità) " 18

PARTE 2a - NORME PER L'ORDINAMENTO URBANISTICO/EDILIZIO DEL TERRITORIO COMUNALE

Art.24 - Programma di Fabbricazione pag. 18
Art.25 - Azzonamento " 19
Art.26 - Tipi edilizi e densità di fabbricazione " 20
Art.27 - Possibilità di deroga " 30
Art.28 - Norme speciali di distanza dalle strade " 30
Art.29 - Larghezza delle sedi stradali " 31
Art.30 - Accesso privato sulle strade di scorrimento veloce " 31

PARTE 3a - NORME PER LA SOLIDITA' DEGLI EDIFICI, PER L'IGIENE DEL SUOLO ED IL DECORO URBANO

Art.31 - Obblighi generali per l'esecuzione delle opere edili " 31
Art.32 - Idoneità del terreno " 31
Art.33 - Strutture portanti " 32
Art.34 - Obblighi di manutenzione delle opere edili " 32
Art.35 - Provvedimenti contro i pericoli per la pubblica incolumità " 32
Art.36 - Prevenzione incendi " 33
Art.37 - Acque stagnanti " 33
Art.38 - Depositi di materiali putridi, polverosi o indecorosi - Inquinamenti " 33

PARTE 4a - NORME PER LA PROGETTAZIONE DEGLI EDIFICI CIVILI

Art.39 - Piani arretrati " 34
Art.40 - Altezze degli edifici " 34
Art.41 - Cortili " 35
Art.42 - Norme per il calcolo dei cortili " 35
Art.43 - Chiostrine e pozzi di ventilazione " 36
Art.44 - Fabbricati accessori " 36
Art.45 - Sporti, Aggetti, Balconi, Emergenze verticali sugli stabili costruiti sul filo stradale " 36
Art.46 - Computo del volume di balconi chiusi - Corpi a sbalzo ed avancorpi ai fini del calcolo della densità edilizia " 36
Art.47 - Portici " 37
Art.48 - Superficie ed altezza dei locali - Soppalchi " 38

Art.49-Areazione, illuminazione, coibentazione dei locali pag. 39
Art.50-Bagni - Gabinetti - Docce " 41
Art.51-Lavelli e scarichi d'acqua " 42
Art.52-Acqua potabile " 42
Art.53-Fognatura " 43
Art.54-Raccolta immondizie " 43
Art.55-Canne da fumo e di esalazione-Norme di sicurezza " 44
Art.56-Condutture di energia elettrica " 44
Art.57-Opere di finitura esterna " 45
Art.58-Intercapedini stradali " 46
Art.59-Scale " 47
Art.60-Rinvenimenti e scoperte " 47
Art.61-Costruzioni su zone vincolate " 47
Art.62-Immobili sottoposto alla tutela della L.1/6/1939,1089 48
Art.63-Alberi di alto fusto " 48

ARTE 5a-NORME PER LA FABBRICAZIONE DEGLI EDIFICI INDUSTRIALI, SPECIALI E RURALI.

Art.6a-Edifici industriali e similari " 48
Art.65-Edifici rurali " 48

ARTE 6a-NORME SPECIALI

Art.66-Apposizione di numero civico, di indicat.ed altri app. 50
Art.67-Chiusura di aree fabbricabili e di cave " 51
Art.68-Graduali adeguamenti in occas.di ricostr.e riforma di edifici esistenti non regolamentari nelle zone AeB 51
Art.69-Industrie preesistenti aventi carattere di molestia" 51
Art.70-Obbligo di concorso alla spesa di sistemaz.di marciap. 52
Art.71-Distanze per le piantumaz.pubbliche nelle sedi strad. 52
Art.72-Servitù di pubblico servizio " 52

ARTE 7a-NORME TRANSITORIE FINALI

Art.73-Obbligo di osservanza delle norme dei Regolam.Comun. 52
Art.74-Norme transitorie generali " 53
Art.75-Procedure per infrazioni " 53
Art.76-Entrata in vigore del Regolamento " 53
Art.77-Sanzioni e contravvenzioni " 54
Art.78-Norma transitoria " 54
Art.79-Allegati al Regolamento " 54

+++++++TABELLA DEI TIPI EDILIZI = PAGINE SEGUENTI (senza numero)

- rist.Lerc.

VARIANTI REGOLAMENTO EDILIZIO -

PARTE 1a -NORME PER LE AUTORIZZAZIONI AD ESEGUIRE OPERE EDILIZIE ED ANALOGHE

Art.1 -Competenza per la disciplina edilizia

L'edilizia nel territorio Comunale è disciplinata dal presente Regolamen to,alla cui applicazione è preposto il Sindaco,assistito dalla commissione Edilizia.

Art.2 -Licenza di costruzione ed opere soggette ad autorizzazione

Chiunque intenda nell'ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni,ampliare,modificare o demolire quelle esistenti,ovvero procedere all'esecuzione di urbanizzazione del territorio,deve chiedere apposita licenza al Sindaco.
In particolare,la richiesta di licenza è prescritta per i seguenti lavori:

a) costruzioni,modificazioni,ampiamenti,riduzioni,demolizioni totali o parziali di edifici,qualunque sia l'uso o la destinazione,anche se nell'interno di proprietà privata o all'interno dei fabbricati;
Opere di manutenzione straordinaria p.es.rifacimento copertura superiore al 50% della superficie;

b) modificazioni(anche limitatamente alle aperture,terrazzi e simili)nelle facciate dei fabbricati prospettanti su strade o piazze pubbliche o aperte al pubblico o da questo visibili;

c) costruzioni,modificazioni e demolizioni di muretti di cinta, di cancellate,cancelli ed altre recinzioni;

d) lavori di movimento di terra e murature inerenti,sbancamenti,apertura di cave,formazione di riporti in genere,arginature,murature di sostegno;

e) lottizzazioni di proprietà fondiarie;

f) opere di urbanizzazione in genere,quali il tracciamento e l'apertura di strade private,l'esecuzione di canalizzazioni, piscine e simili;

g) Collocazione,rimozione e modificazione di vetrine,insegne ed affissi pubblicitari in luoghi esposti alla vista del pubblico;Con esclusione di quelle con superficie inferiore a mq.0,60;

h) applicazione e modificazione di intonaci,rivestimenti,coloriture,ornamenti ed aggiunte di qualsiasi genere sulle facciate degli edifici o sui muri esposti alla vista del pubblico

i) opere destinate ai cimiteri;
Come cappelle e monumenti.

l)impianti,mobili o fissi,o depositati qualsiasi di qualunque materiale,ampiezza,cubatura,su area pubblica o privata o su suolo di proprietà demaniale,indipendentemente dalle concessioni rilasciate dagli Enti competenti.

Non è prescritta la richiesta di licenza per i lavori di ordinaria manutenzione(cioè di semplice conservazione di opere preesistenti,senza variazione alcuna nel loro aspetto) e per quei lavori,all'interno di edifici preesistenti,che non comportino variazioni nella composizione ed attribuzione dei locali.

n)Le porzioni libere di mappali già edificati,derivanti dal frazionamento posteriore all'approvazione del vigente Programma di Fabbricazione,saranno costruibili solo se sulla residua parte del mappale,quella costruita risulteranno sussistenti gli indicici di edificabilità del programma di fabbricazione in vigore. Con apposita impegnativa nei riguardi del Comune,trascritta nei registri immobiliari, chi intende edificare porrà il vincolo "non aedificandi"sull'area di pertinenza;

n)Una convenzione registrata e trascritta nei registri immobiliari potrà essere stipulata tra confinanti che intendono regolarizzare tra loro le possibilità edificatorie indicate dai parametri nelle singole zone previste dall'articolo n°26.

Art.3 -MODALITA' per le domande di licenza

La domanda deve essere redatta su apposito modulo in bollo da fornirsi dal Comune e deve essere corredata dei documenti di cui al successivo art.4.

Tali documenti devono essere firmati leggibilmente:

a) dalla persona(o rappresentante della Società o del Condominio)per conto della quale l'opera viene eseguita,che deve eleggere domicilio nel Comune;

b) dal propietario del terreno quando sia persona diversa dalla precedente;

c) dal progettista;

d) dal direttore dei lavori;

e) dall'esecutore;

Per le opere di cui ai punti a),b),c),d),e),f),h),i) del precedente art.2 si precisa quanto segue:

a)il progettista e il direttore dei lavori dovranno appartenere ad una delle seguenti quattro categorie:

-architetto o ingegnere abilitato all'esercizio professionale ed iscritto all'albo professionale;
-geometra o perito industriale edile,parimenti abilitato all'esercizio professionale,con le limitazioni stabilite dalle vigenti leggi;

b) l'esecutore (il cui nominativo potrà essere eventualmente precisato anche dopo il rilascio della licenza, ma che dovrà in ogni caso firmare la domanda ed il progetto prima dell'inizio delle opere) dovrà appartenere ad una delle seguenti categorie:
- -architetto o ingegnere abilitato all'esercizio professionale ed iscritto all'albo professionale;
- -geometra o perito industriale edile come al comma preced.;
- -costruttore edile abilitato ad esercitare la professione ed iscritto al relativo albo, o responsabile, abilitato in vece sua.

Per gli effetti degli artt. 26-32-41 della legge 17/8/1942 n°1150 con le modificazioni ed aggiunte della legge 6/8/1967 n°765, il Committente, il Progettista, il Direttore dei lavori e l'assuntore delle opere sono responsabili di ogni inosservanza alle norme di legge e di regolamenti e delle modalità fissate nella licenza.

Il Proprietario Committente, può, nella richiesta di licenza, eleggere il domicilio presso il Direttore dei Lavori.

Per le opere di cui ai punti g), ed h) dell'art. 2 si precisa che non occorrerà la firma sulla domanda di licenza del Direttore dei Lavori o dell'Esecutore, bensì solo del Proprietario e del Progettista.

Le eventuali sostituzioni del Direttore dei Lavori e dell'Esecutore dovranno essere tempestivamente denunciate all'Amministrazione Comunale.

Art. 4 - Elementi a corredo delle domande di licenza

- Progetti di opere edilizie

La richiesta di autorizzazione ad eseguire opere edilizie di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, del 2° comma dell'art. 2 dev'essere accompagnata dal relativo progetto in triplice copia su carta eliografata e piegati nel formato 21x30 nella cui prima pagina in basso dovranno essere posti il timbro e le firme occorrenti.

Il progetto dovrà essere "esecutivo" qualora si richieda la licenza di costruzione. Potrà essere di "massima" qualora si richieda solo un parere informativo del Comune sull'ammissibilità generica delle opere previste.

Al modulo di richiesta di licenza, completamente compilato col questionario statistico, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) Progetti esecutivi

a) planimetria catastale aggiornata (1:1000 o 1:2000) estesa ad una zona di almeno 100 m. intorno al lotto;

b) Stralcio del Piano di Fabbricazione;

c) Planimetria 1:500 indicante:

1) Gli spazi pubblici attigui con le relative nuove destinazioni (strada, piazza, giardino, scuola, ecc.);

2) Gli allineamenti, destinazioni, densità edilizia ed ogni indicazione stabilita dal Programma di Fabbricazione;

3) Tutti i fabbricati che sorgano sulle proprietà attigue a quella interessata, con l'indicazione della loro utilizzazione, delle altezze approssimative, del numero dei piani e degli spazi liberi;

4) Gli eventuali muri di frontespizio che vengano a formarsi o porsi in vista a causa della fabbricazione progettata;

5) Eventuali piani di lottizzazione e progetti di costruzioni che comprendano la proprietà interessata e le aree ad essa contigue;

6) Eventuali piani particolareggiati adottati dal Comune.

d) Rilievo topografico quotato, in scala 1:100 o 1:200, della area interessata dal progetto e di quella che, appartenente alla stessa proprietà non sia direttamente interessata. In particolare dovranno essere indicate, in modo preciso ed impegnativo, le porzioni di area privata che verrà utilizzata dal progetto per la determinazione del volume utile dell'edificio progettato.
Con relativo calcolo dettagliato detti valori (area asservita e volume del progetto) dovranno essere riportati in apposito specchio unitamente alle destinazioni di zona e del calcolo dei posteggi, sia di legge che di progetto, nonchè il computo del volume realizzabile con l'applicazione delle densità edilizie stabilite dal programma di fabbricazione.

(Con apposita impegnativa nei riguardi del Comune, trascritta nei registri immobiliari, chi intenda edificare, porrà vincolo "non aedificandi" nelle aree già calcolate agli effetti planivolumetrici e quindi da asservire alla costruzione stessa. Simile impegnativa dovrà farsi anche nei casi previsti dall'art. n°27 riguardante i piani di lottizzazione e di urbanizzazione.

Una convenzione registrata e trascritta nei registri immobiliari potrà essere stipulata tra confinanti che intendono liberamente regolarizzare tra loro le possibilità edificatorie indicate dai parametri delle singole zone previste nell'art. 26)

In caso di pendenza dovranno essere precisate le quote altimetriche comprese quelle stradali, nonchè le quote naturali del terreno lungo il perimetro dell'edificio. Nel caso di domanda di licenza edilizia su aree vincolate dal programma di Fabbricazione ai sensi della legge 29/6/1939 n°1497 o da riservare a verde privato ——dovrà essere presentata, su richiesta della Commissione Edilizia, una planimetria in scala 1:200, con esatto rilevamento controllato dai funzionari comunali di tutte le esistenti presenze arboree, che dovranno comunque essere salvaguardate integralmente, dalla quale risulti come gli inserimenti edilizi proposti non pregiudichino tali preesistenze.

Dovrà essere specificato il computo del volume edilizio, realizzabile sull'area con l'applicazione delle densità edilizie stabilite dal programma di Fabbricazione.

e) Piante quotate, in scala 1:100 o maggiore, dei piani sotterranei, del piano terreno con l'indicazione delle dimensioni delle aree coperte e scoperte e delle loro utilizzazioni nonchè di tutte le sistemazioni esterne, dei piani superiori e delle coperture, ivi compresi i volumi tecnici (vano ascensore, vano scala, ecc .). Dovranno essere precisati con esauriente computo i rapporti di illuminazione e aerazione dei singoli locali, tanto di abitazione che di servizio.

f) Sezione, in scala 1:100 o maggiore, fatta secondo un piano che manifesti particolarmente il sistema di costruzione, con la indicazione delle altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento e delle altezze nette dei locali, nonchè dell'altezza totale dell'edificio, riferita all'intradosso dell'ultimo solaio o degli ultimi piani abitabili.

Dette sezioni devono precisare altresì le quote del terreno naturale in rapporto a quelle dell'edificio.

g) Disegni delle fronti esterne ed interne del fabbricato in scala 1:100 o maggiore, compresi eventuali volumi tecnici, con le indicazioni che servano a dare la precisa nozione dei vuoti e dei pieni e del valore degli aggetti e degli sporti, con indicazione delle altezze di tutte le pareti perimetrali degli edifici e dei muri di confine, dei materiali impiegati e dei colori di questi.
Ove la costruzione si affianchi ad altri fabbricati esistenti, il prospetto principale verso strada dovrà essere ampliato alla prima campata dal fabbricato o dei fabbricati contigui, e dovrà essere presentata una fotografia dei fabbricati adiacenti, nelle quale verrà indicato l'ingombro della facciata dell'edificio progettato.

Tale presentazione di elementi della situazione in atto dovrà essere particolarmente esauriente per i prospetti di edifici di carattere "Storico-Ambientale".

I disegni dovranno precisare:

- le altezze di tutte le pareti perimetrali degli edifici e dei muri di confine;
- le indicazioni dei materiali da impiegarsi e dei relativi colori;
- il mantenimento delle caratteristiche esterne originarie.

h) Schema della fognatura, sulla pianta del piano terreno o di altro equipollente, in scala 1:100 con precisazione delle particolarità tecniche dell'impianto (materiale, pendenze, sezioni, ispezioni, sifoni, tipi dei bacini depuratori, ecc.);

i) Le copie autentiche degli atti pubblici istitutivi di convenzioni prediali fra l'edificante e i confinanti qualora la regolamentarità degli edifici progettati sia tale in forza delle particolari convenzioni predette;

l) La copia eliografica del relativo tipo di frazionamento catastale, dalla quale risulti chiaramente l'avvenuta approvazione da parte dell'Ufficio Tecnico Erariale Sez. II°. Qualora il terreno sul quale dovranno sorgere i fabbricati progettati non risulti ancora frazionato sulla mappa, l'Amministrazione Comunale potrà fare controllare, a spese dell'edificante, le dimensioni indicate sulla planimetria;

m) descrizione delle caratteristiche dell'immobile in funzione del D.M.2 agosto 1969 (caratteristiche delle abitazioni di lusso).

Per gli edifici ed attrezzature industriali ed artigianali, per i magazzini di ogni genere, per le sale di riunioni e spettacolo e per altre destinazioni per le quali occorra l'applicazione di criteri anti incendi, a giudizio del Comune i progetti dovranno recare il preventivo nulla-osta del Comando Vigili del Fuoco, oltre alle prescritte autorizzazioni delle Autorità competenti (con particolare riguardo, per i cinematografi alle disposizioni della legge 19 dicembre 1949 n°958).

Per le opere in cemento armato si dovranno presentare prima del rilascio della licenza, i documenti prescritti unitamente al progetto.

Qualora l'edificio progettato rivesta particolare importanza e richieda, per la chiara valutazione degli elementi che lo costituiscono, documentazione più ampia, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere, in aggiunta degli elementi sopra elencati, disegni in scala maggiore, prospettive eventuale plastico, nonchè tutti quei dati che si ritenessero necessari od opportuni per una adeguata valutazione sulla nuova opera.

Per i progetti di opere in immobili od in vicinanza di immobili di interesse storico, ovvero in zone di interesse paesistico, vincolate in applicazione delle leggi 1/giugno 1939 n° 1089 e 20 giugno 1939 n° 1497, la licenza non potrà essere rilasciata ove non esiste il relativo nulla-osta all'uopo rilasciato dalla Soprintendenza ai Monumenti.

Nell'esecuzione di detti progetti dovranno pertanto essere osservate le disposizioni speciali contenute in dette leggi.

Anche per le zone soggette a vincolo od a disciplina Forestale, la licenza non potrà essere rilasciata ove non esiste relativo nulla-osta dell'Ispettorato Forestale competente.

Per le opere di cui al secondo comma, lettere c, d, dello art. 2, sono richiesti soltanto i disegni atti a precisare esaurientemente le caratteristiche dell'opera e la sua collocazione.

Per le insegne dovrà essere presentato un prospetto dello stabile nella situazione esistente e con le aggiunte di progetto, nonchè una fotografia, dalla quale risultino gli stabili contigui.

Per le opere di restauro o di ristrutturazione dovranno essere chiaramente indicate con tinta rossa le opere di nuova costruzione ed in tinta gialla le opere da demolire.

2) Progetti di massima.

I progetti di massima potranno essere costituiti dai soli elaborati di cui ai punti a-b-c-d-e-l, dal punto 1° del presente articolo, redatti sinteticamente in scala 1:200, purchè chiaramente identificabili nei loro vari elementi.

Art. 5 - Esame progetto - Rilascio della licenza

La licenza viene rilasciata dal Sindaco con atto scritto formale, dopo aver sottoposto il progetto relativo all'esame della Commissione Edilizia.

La licenza deve essere notificata all'interessato non oltre il 60° giorno dalla presentazione della domanda stessa o del suo completamento. Entro lo stesso termine di 60 giorni dovrà essere comunicato all'interessato l'eventuale diniego motivato che dovrà contenere quanto prescritto dall'art. 11 del D.M. 2 agosto 1969.

Scaduto tale termine senza che il Sindaco si sia pronunciato, l'interessato ha il diritto di ricorrere contro il silenzio rifiuto.

Con il rilascio della licenza verrà restituita all'interessato una coppia dei disegni debitamente vistati, che dovrà essere tenuta sul luogo dei lavori, per tutta la durata degli stessi, a disposizione degli incaricati del Comune, per i controlli in corso di esecuzione.

La concessione della licenza è comunque ed in ogni caso subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria od alla previsione da parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, o all'impegno scritto dei privati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni, oggetto della licenza.

L'impegno stesso dovrà riportare esplicitamente la facoltà del Comune, in caso di inadempienza, di eseguire le opere con rivalsa secondo la procedura prevista dalla legge 14/4/1910 n°639.

Dell'avvenuto rilascio della licenza edilizia, viene data notizia al pubblico mediante affissione nell'albo Pretorio con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione deve essere eseguita.

Art.6 - Effetti delle licenze.

La licenza per l'esecuzione di opere edilizie costituisce la semplice presunzione della conformità delle opere stesse alle leggi ed ai Regolamenti in vigore.

Questa non esonera il proprietario dall'obbligo di attenersi a dette leggi e Regolamenti sotto la propria responsabilità, sempre salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi.

Art.7 Validità della licenza

La licenza ha la validità di un anno dalla data di emissione.

Le opere non iniziate entro questo termine, e quelle iniziate, ma rimaste sospese per oltre sei mesi, non potranno essere intraprese, se non previa nuova denuncia e nuovo nulla osta con l'osservanza delle norme vigenti al momento del nuovo rilascio.

Art. 8- Commissione Edilizia - Compiti.

La Commissione Edilizia è organo consultivo della Amministrazione.

Di norma ha competenza di giudizio sulla validità delle sistemazioni urbanistiche ed edilizie, tutela il decoro ambientale, sia controllando che le opere previste non pregiudichino, con la loro forma e materia i valori paesistici essenziali, sia evitando l'attuarsi di sistemazioni per qualsiasi motivo in contrasto con gli obbiettivi di corretta ed aggiornata organizzazione del territorio comunale.
In particolare essa controlla che l'attività edilizia si adegui al Regolamento Edilizio ed al Programma di Fabbricazione.

I suoi pareri, da riportarsi in apposito archivio, devono riguardare tanto i progetti, che i piani di lottizzazione, quanto le opere stradali, le recinzioni, le opere di sterro, le arginature, gli impianti tecnici comunali, compresa la pubblica illuminazione, nonchè tutti i progetti edilizi comunali.

Devono inoltre essere sottoposti al parere della Commissione i progetti per le opere particolari quali vetrine, insegne, attrezzature pubblicitarie, monumenti ed opere cimiteriali, ed in genere qualsiasi opera connessa con il pubblico decoro (ivi comprese le variazioni dei materiali e dei loro colori negli edifici visibili da spazi pubblici).

Il voto della Commissione Edilizia é consultivo e non costituisce presunzione del rilascio della licenza di costruzione che è riservato esclusivamente al Sindaco.

Per i componenti la Commissione Edilizia esistono le stesse incompatibilità di parentela, fissate dalla Legge per i Consi-* glieri comunali e quelle richiamate dalla Circolare Ministeriale del 5/9/1966 n°3966 che vieta l'inclusione, tra i componenti la Commissione Edilizia, di rappresentanti di organi statali.

Art. 9-Composizione e funzionamento della Commissione Edilizia.

La Commissione Edilizia è eletta dal Consiglio Comunale ed è costituita:

1) Dal Sindaco o dall'Assessore Comunale da lui delegato, che la presiede;
2) Da otto membri di cui almeno due architetti o ingegneri appartenenti ai relativi ordini; almeno due geometri o periti edili appartenenti al relativo collegio; un legale, purchè iscritto all'Ordine; un laureato o diplomato, in rappresentanza dei costruttori, purchè regolarmente iscritto all'albo dei costruttori; due cittadini, non tecnici professionisti.

3) dal capo dell'Ufficio Tecnico Comunale;
4) dall'Ufficiale Sanitario del Comune;
5) dal Comandante locale dei Vigili del Fuoco;
6) dal Segretario Comunale o da un altro dipendente da lui delegato con funzioni di Segretario della Commissione.

I due ultimi membri non hanno diritto al voto.

La Commissione Edilizia durerà in carica quanto l'Amministrazione Comunale dalla quale è stata eletta ed è rieleggibile.

La Commissione si riunisce in via ordinaria una volta al mese ed in via straordinaria ogni volta se ne presenti la necessità.

La convocazione è fatta dal Presidente di sua iniziativa o quando ne venga fatta richiesta scritta almeno da tre membri.

Per la validità delle deliberazioni, è necessario l'intervento di almeno cinque membri con diritto di voto, compreso il Presidente, e la maggioranza dei voti degli intervenuti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

I membri che, senza giustificato motivo, rimanessero assenti per più di tre sedute consecutive, decadranno dalla carica.

Alla sostituzione dei membri decaduti o dimissionari, provvederà, mediante elezione, il Consiglio Comunale nella sua riunione immediatamente successiva al determinarsi dell'evento.

Quando la Commissione abbia a trattare argomenti che interessino direttamente o indirettamente qualcuno dei suoi membri, questi non potrà intervenire nell'esame, nella discussione e nel giudizio sull'argomento stesso.

Tale astensione dovrà essere precisata nel verbale.

I membri della Commissione avranno libero accesso ai cantieri ed alla proprietà, qualora ciò si renda necessario per l'accertamento delle circostanze inerenti alle relative licenze edilizie.

Art.10- Inizio dei lavori - Modalità di apertura dei cantieri.

Nessun inizio nè movimento di terra potrà essere eseguito senza la prescritta licenza, che potrà essere rilasciata solo quando il progetto risulti conforme alle prescrizioni del presente Regolamento e degli altri Regolamenti Comunali.

Potranno essere eseguiti le sole opere richieste da urgenti e improrogabili ragioni di sicurezza e di igiene, purchè vengano previamente denunciate, e ne venga provata la indifferibilità. In caso contrario esse verranno ritenute abusive ed immediatamente sospese, fatti salvi gli altri provvedimenti previsti dalle disposizioni vigenti.

Nei cantieri nei quali si eseguono nuove costruzioni e grandi restauri ed,in genere,ovunque si intraprendano opere edilizie di qualche importanza,prima dell'inizio dei lavori,dovrà essere affissa,in vista del pubblico,una tabella chiaramente leggibile,della superficie non inferiore a mq.1,oo ,nella quale dovranno essere indicati:

- il nome e cognome,la denominazione o ragione sociale,del proprietario;
- il nome e cognome del progettista ed il suo recapito;
- il nome e cognome del direttore dei lavori ed il suo recapito
- il nome e cognome dell'esecutore o la denominazione o ragione sociale dell'impresa ed il suo recapito;
- gli estremi della licenza edilizia comunale.

Questa tabella e le scritturazioni sono esenti da tasse e diritti comunali.

Nei cantieri di fabbrica dovranno essere tenuti a disposizione dei funzionari comunali i tipi muniti del visto originale di approvazione,o copia dei medesimi con dichiarazione di conformità agli originali apposta dagli Uffici Comunali.

Art.II -Richiesta e consegna di punti fissi

Il proprietario,prima dell'inizio dei lavori,dovrà tempestivamente chiedere per iscritto all'Amministrazione Comunale la determinazione dei punti fissi di linea e di livello,ai quali dovrà esattamente attenersi,(restando esclusa ogni sporgenza di zoccolo,salvo il caso di autorizzazione all'esecuzione di intercapedine o di fondazioni sporgenti).
Per l'assegnazione dei punti fissi l'edificante dovrà fornire gli operai e gli attrezzi occorrenti e prestarsi a tutte le operazioni che gli verranno indicate dagli incaricati municipali,rimborsando le spese relative all'Amministazione Comunale.

La determinazione dei punti fissi sarà comprovata da verbale in duplice copia,una per il proprietario ed una per il Comune.

E' vietata, salvo specifica autorizzazzione per intercapedini o fondazioni sporgenti dai confini di proprietà, qualsiasi deroga ai punti fissi, anche per opere interessanti solamente il sottosuolo.

Per le nuove costruzioni, la cui fronte non si trovi al margine del limite stradale, o che, comunque, vengano eseguite in base a piani edificatori o di lottizzazione, approvati dal Comune secondo le presenti norme, prima dell'inizio degli scavi dovrà essere indicato sul terreno, mediante opportuna picchettatura, il perimetro degli erigendi edifici, dandone avviso scritto all'Ufficio Tecnico Comunale in modo da permettere ai Tecnici incaricati dal Comune il riscontro della rispondenza delle opere ai progetti di lottizzazione ed edificatori predetti.

Per tutte le costruzioni, non appena le opere edilizie abbiano raggiunto il livello stradale, il propietario dovrà darne avviso per iscritto all'Amministrazione Comunale, perchè possano essere effettuati gli opportuni controlli.

Art. 12 - Cautele contro danni e moleste in relazione alle opere provvisionali per l'esecuzione dei lavori.

Chiunque voglia eseguire opere edilizie (nuove costruzioni, riparazioni o riforma, demolizione di fabbricati esistenti) dovrà osservare le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a cose o persone e ad evitare, per quanto possibile, gli incomodi che i terzi possano risentire dall'esecuzione di dette opere.

In particolare, nel caso di sopraelevazione di edifici, la cui parte inferiore rimanga abitata o, comunque, occupata, dovrà essere provveduto alla formazione, a regola d'arte, di copertura provvisoria al di sopra della parte abitata od occupata, al fine di impedire infiltrazioni di qualsiasi specie durante l'esecuzione dei lavori, mentre dovranno pure essere adottati tutti quegli accorgimenti per evitare pericoli e molestie agli occupanti dello stabile .

Art. 13 - Strutture provvisionali

Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) dovranno avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione atta a garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose, secondo le prescrizioni vigenti. In particolare:

- ogni impalcatura sopra la quale si eseguono i lavori, dovrà avere un sottoponte ad una distanza non maggiore di ml.2,50;
- i ponti,le rampe,le scale,dovranno essere muniti di parapetti;
- le fronti dei ponti verso strada dovranno essere chiuse con stuoie e graticci e provviste di opportune tramoggie di trattenuta di materiali.

Nei confronti degli inadempienti la Amministrazione Comunale detterà i provvedimenti e le penalità del caso.

Art.14 - Scale aeree,ponti mobili,ecc.

Le scale aeree,i ponti mobili e gli apparecchi di sollevamento non potranno venire posti in uso,se non dopo che siano stati ispezionati o muniti di certificato di collaudo da rinnovarsi periodicamente secondo le norme speciali stabilite dall'Autorità competente. Detti materiali e macchinari impiegati nei cantieri edili, dovranno rispondere alle norme di legge ed alle prescrizioni degli Enti cui è affidata dalle disposizioni di legge,la vigilanza in materia

Art.15 - Cesate

Quando si eseguono opere in fragio a spazi pubblici o aperti al pubblico. Il proprietario dovrà chiudere il luogo destinato all'opera lungo i lati prospicenti gli spazi stessi con ——— cesata rigida alta almeno m.2,50 salvo:

- che si tratti di opere di pochissima entità o da eseguirsi nei piani superiori di un fabbricato,nel quale caso il propietario potrà,a giudizio dell'Amministrazione Comunale,essere autorizzato a porre convenienti segnali che servano di manifesto avviso ai passanti;
- quando,in caso di soverchio intralcio al pubblico transito,l'Amministrazione Comunale non possa permettere che venga ingombrata con la cesata alcuna parte del suolo pubblico,nella quale contingenza il costruttore dovrà

provvedere altrimenti, nel migliore dei modi e con tutte le cautele del caso.

Quando non sia permessa, o non sia necessaria la costruzione della cesata, il primo ponte di servizio sul pubblico passaggio dovrà essere costruito ad una altezza tale che il punto più basso della sua arginatura disti dal suolo non meno di m. 4,00 e dovrà avere il piano eseguito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.

In ogni caso dovranno essere adottati provvedimenti atti a salvaguardare l'incolumità pubblica.

Le cesate dovranno essere di aspetto decoroso e costruite secondo linee e modalità prescritte dall'Amministrazione Comunale.

Per la costruzione di cesate, potendo esse interessare cavi e condutture aeree e sotterranee, la denuncia dovrà essere corredata anche dalla prova di avere dato avviso agli enti esercenti le condutture ed i cavi suddetti e di averne ottenuto il benestare.

Quando le opere di chiusura importino l'occupazione temporanea di area pubblica, il propietario, o chi per esso, dovrà ottenere l'autorizzazione dall'Amministrazione Comunale, dietro versamento di un congruo diritto di occupazione e di un deposito cauzionale per il ripristino delle strutture stradali.

Se il recinto venisse a racchiudere manufatti che interessano servizi pubblici, si dovranno adottare disposizioni per il pronto e libero accesso degli agenti addetti a tale servizio

Ove sia necessario prolungare l'occupazione oltre il termine stabilito dall'autorizzazione, il proprietario, o chi per esso dovrà presentare in tempo utile, domanda di rinnovo indicando la presumibile data dell'ulteriore occupazione ed ottenere nuova autorizzazione .

Il Sindaco potrà subordinare tale concessione a ragioni di interesse pubblico, prescrivendo comunque un termine definitivo e revocando la licenza qualora, restando sospese le opere del cantiere, fosse necessario il ripristino dell'uso pubblico dell'area.

Le porte che si praticano nelle cesate dovranno aprirsi verso l'interno e tenersi chiuse durante la sospensione dei lavori.

Gli angoli sporgenti degli assiti o di altro genere di riparo dovranno essere imbiancati per tutta la loro altezza e muniti di un segnale a luce rossa, che dovrà rimanere acceso, a cura e spese dell'edificante, dal tramonto al levare del sole.

Il Comune avrà facoltà, senza corrispondenza di compenso ma con riguardo alle esigenze delle costruzioni, di usare delle recinzioni, dei graticci e delle superfici di ogni genere visibili da area pubblica o aperta al pubblico per affissioni e pubblicità disciplinate da apposito regolamento.

Art. 16 - Cautela da seguire nelle opere di demolizione.

Nelle opere di demolizione e specialmente nello stacco di materiali voluminosi e pesanti, dovranno usarsi tutte le cautele atte ad evitare qualsiasi danno a cose e a persone, scuotimenti del terreno e conseguente danneggiamento o molestia ai fabbricati vicini.

E' vietato tenere accumulati in qualsiasi luogo materiali provenienti da demolizioni, quando possa esservi pericolo d'incendio, ed è vietato accumulare materiali pesanti nei piani superiori di un edificio.

E' vietato altresi, calare materiali di demolizione verso la via pubblica; quando cio' sia reso necessario dalla natura delle opere, i materiali stessi dovranno venire calati entro secchi o appositi condotti, o mediante funi od altro mezzo che dia garanzia di sicurezza ed eviti comunque formazione di polvere.

Dovranno altresì osservarsi le prescrizioni stabilite dagli altri regolamenti comunali ed adottarsi tutte quelle speciali cautele che la Amministrazione Comunale potrà ordinare caso per caso.

Art. 17 - Cautele per impedire danni a manufatti e condutture dei servizi pubblici.

Qualora per l'esecuzione di opere occorra manomettere il suolo o sottosuolo pubblico o costruire recinzioni o ponteggi il costruttore dovrà dare avviso agli uffici ed imprese che esercisco servizi pubblici, ottenere l'autorizzazione della Amministrazione Comunale ed adottare le cautele necessarie per evitare danni ai relativi manufatti e condutture.

Art. 18 - Divieto di ingombrare spazi pubblici adiacenti ai cantieri. Pubbliche discariche.

E' vietato ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti alla costruzione.

Solo nel caso di assoluta necessità, l'Amministrazione Comunale a richiesta potrà concedere il deposito temporaneo dei materiali con quelle norme e cautele che, in ogni singolo caso, verranno stabilite, osservando le disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana e del precedente art. 13, nonchè delle norme per l'occupazione di spazi pubblici.

Il deposito e disperdimento dei materiali di demolizione esterno deve essere effettuato alle pubbliche discariche.

Art.19 - Obbligo di ripristino delle strade.

Compiuti i lavori, il proprietario dell'edificio dovrà riconsegnare completamente sgombra, a tutte sue cure e spese l'area pubblica racchiusa dalla cesata o comunque occupata per la costruzione.

Le opere di ripristino del suolo stradale saranno eseguite a spese del proprietario dell'edificio previa approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale

Art.20 - Interruzzione dei lavori ed obblighi relativi.

Fermo restando il disposto del 2° comma dell'art.7 delle presenti norme, nel caso in cui il proprietario di un edificio in costruzione sia costretto ad interrompere l'esecuzione dei lavori, dovrà fare eseguire le opere necessarie a garantire la solidità delle parti costruite ed a togliere eventuali deturpazioni.

In caso di inadempienza il Sindaco potrà provvedere a mente del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 4 febbraio 1915 n°148, mettendo le spese a carico degli interessati.

Art.21 - Controllo sull'esecuzione dei lavori.

Ogni costruzione è soggetta al controllo dell'Autorità Comunale durante l'esecuzione dei lavori, a mente dell'art.32 della legge 17/8/1942 n°1150 e legge n°765 del 6/8/1967.

L'edificante dovrà comunicare al Comune, entro 10 giorni l'avvenuto inizio delle opere, per iscritto.

La vigilanza sull'esecuzione delle opere edilizie verrà esercitata dagli agenti municipali muniti di apposita tessera di riconoscimento.

Al fine dell'esercizio della vigilanza predetta, e in particolare per il riscontro della rispondenza delle opere eseguite od in esecuzione a quelle autorizzate e per l'accertamento di opere non autorizzate, gli agenti predetti dovranno avere libero accesso agli immobili.

Art.22 - Visite tecniche ordinarie

Durante l'esecuzione dei lavori, con domanda a cura del proprietario, i funzionari del Comune appositamente incaricati procederanno a due visite dei lavori di costruzione per constatare il regolare andamento e la esatta corrispondenza col progetto approvato.

La prima visita verrà effettuata quando sia ultimata la costruzione dell'edificio al rustico; la seconda visita quando sia ultimata la costruzione a civile (sia internamente che esternamente).

All'atto della seconda visita, si constaterà se le murature siano perfettamente asciutte, gli intonaci completi e se,

in particolare, siano stati posti in opera servizi sanitari e tecnologici.

Quando dalle visite d'ufficio non risultino ancora soddisfatte le condizioni regolamentari, la visita sarà ripetuta a distanza di almeno un mese.

Le domande di visita inoltrate prematuramente non saranno considerate.

Art. 23 - Licenza d'uso (o abitabilità)

Nessun edificio nuovo o trasformato potrà essere occupato senza la licenza d'uso (od abitabilità) prescritta di cui all'art. 221 del T.U. della Legge Sanitaria, approvata con R.D. 27 luglio 1934 n° 1264 e successive modificazioni.

Detta licenza potrà essere rilasciata solo quando concorreranno le condizioni di legge previste per tale rilascio e risulti contemporaneamente ottemperato anche a quanto prescritto dalle disposizioni vigenti per la prevenzione degli incendi e per la vigilanza sull'esecuzione di opere in conglomerato cementizio.

In particolare, la licenza verrà rilasciata solo in quanto l'edificio, o la parte di edificio realizzata, risulti completa di tutte quelle parti attinenti al pubblico decoro quali intonaci, finiture varie, parapetti, ecc.

Nel caso in cui l'esecuzione delle opere non sia conforme alle disposizioni di legge e regolamento od al progetto che ha conseguito la licenza ed eventuali varianti autorizzate, il Sindaco, oltre ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 22 del presente regolamento potrà rifiutare la licenza d'uso.

Il Sindaco potrà anche, a mente dell'art. 222 del T.U. delle Leggi Sanitarie, ordinare lo sgombero dei fabbricati privi della predetta licenza, qualora questi risultino già abitati o in uso e revocherà tale ordine solo se si sarà potuto provvedere alle necessarie regolarizzazioni, entro il termine massimo di giorni 30.

PARTE 2a - NORME PER L'ORDINAMENTO URBANISTICO-EDILIZIO DEL TERRITORIO COMUNALE.

Art. 24 - Programma di Fabbricazione

L'utilizzazione del suolo a scopi edilizi ed analoghi è disciplinata, nel territorio Comunale, dal Programma di

Fabbricazione allegato al presente Regolamento e costitui to dalla Planimetria I:5000 del territorio.

Le opere edilizie ed assimilate di cui all'art.2 dovran pertanto adeguarsi alle disposizioni e vincoli di azzona mento ed allineamento viario stabiliti in detto Programma, sia per le località già costruite, quanto per quelle inedi ficate.

art.25 - Azzonamento

Tutto il territorio comunale secondo quanto prevede l'art 34 della legge 17/8/1942 N°1150, integrata dalla legge del 6/8/1967 n°765 e relativo Decreto 2 aprile 1968, è suddivi so in zone.

L'edificazione deve avvenire secondo quanto dettano le prescrizioni delle zone i cui limiti appaiono nel program ma di Fabbricazione allegato (che fa parte integrante del presente Regolamento, ai sensi dell'art.34 della legge del 17/8/1942 n°1150).

Nelle varie zone sono state previste diverse destina = zioni, il tutto entro i limiti di densità, disciplinati zo na per zona, dal successivo art.26:

ZONA A (vecchio nucleo abitativo)

ZONA B1(edilizia di completamento)

ZONA B2(edilizia semintensiva)

ZONA C1(edilizia semiestensiva)

ZONA C2(edilizia estensiva)

ZONA C3(edilizia popolare)

ZONA C4(edilizia rada)

ZONA C5(verde privato da tutelare)

ZONA D1(industriale esistente)

ZONA D2(industriale futura)

ZONA E1(rurale boschiva)

ZONA E2(di particolare interesse ecologico)

ZONE SPECIALI F per: edilizia scolastica superiore, ospeda liera, parchi territoriali.

ZONE DI INTERESSE COMUNE:

- Scolastica dell'obbligo
- sportiva e ricettiva
- verde pubblico

- religiosa
- captazione acqua potabile
- pubblica amministrazione
- stazione autobus
- direzionale
- parcheggio
- rispetto cimiteriale
- verde di rispetto
- non aedificandi

Art.26 - Tipi edilizi e densità di fabbricazione

1) ZONA A : Vecchi nuclei.

Si riferisce ai vecchi nuclei di: Villincino - Pomerio - Buccinigo - Crevenna - S.Bernardino - Arcellasco - Incasate - Bindella - Morchiuso - Torricella - Incino - Erba - S. Maurizio - Pradelmatto - nella consistenza volumetrica e territoriale esistente al momento dell'adozione del presente programma di fabbricazione.

In tali zone saranno consentiti soltanto il risanamento statico e igienico ed il restauro conservativo degli edifici esistenti, aventi carattere storico tipologici, meritevoli di conservazione.

Nel presupposto che le strutture edilizie esistenti saranno sempre salvaguardate, per comprovati motivi di natura igienica e sanitaria, potranno essere consentite, con preventivo parere favorevole della Soprintendenza ai Monumenti, operazioni di ristrutturazione che non comportino aumento di volume e di superficie utile.

In qualunque intervento dovranno tassativamente essere conservati i caratteri architettonici strutturali e tipologici originali.

I programmi di intervento, dovranno essere preceduti da una accurata documentazione estesa all'organismo urbanistico cui competono.

L'utilizzazione degli edifici sarà consentita per funzioni: residenziali, commerciali, artigianato tradizionale, non molesto, turistico ricettiva, uso pubblico.

2) ZONA B1 - Edilizia di completamento.

Per tale zona sono fissati i seguenti parametri:

- Volume massimo costruibile mc./mq. 3
- Altezza massima ml.19,60 (6 piani fuori terra) + eventuale seminterrato abitabile.

Poiché trattasi di zone di completamento, urbanisticamente già configurate, ogni progetto dovrà essere preceduto dalla richiesta di approvazione di un progetto funzionale planivolumetrico (nel quale siano contenute tutte le costruzioni

confinanti preesistenti, comprese in un intorno da definirsi dall'Ufficio Tecnico e da una adeguata documentazione fotografica) da approvarsi preliminarmente dalla Commissione Urbanistica e C.E.

In tale zona dovranno essere rispettate le norme per evitare le barriere architettoniche.

In questa zona la edificazione ammessa é la seguente: Edilizia residenziale, commerciale, direzionale, ricettiva di uso pubblico. Non sono ammesse costruzioni accessorie isolate.

Dovrà essere adottata particolare cura nell'ambientare gli edifici anche nei riguardi delle preesistenze.

Si prescrive che un terzo delle aree scoperte sia attrezzato a gioco dei bambini o verde.

Salva la possibilità di realizzare Box o posti macchina seminterrati o interrati, si prescrive che quelli di Legge e di regolamento siano accessibili facilmente dalle sedi stradali.

3) ZONA B2 - Edilizia semintensiva.

Per tale zona sono fissati i seguenti parametri:

- Volume massimo costruibile mc./mq. 1,50;
- Altezza massima delle costruzioni m.16,60 (5 piani fuori terra) più eventuale seminterrato abitabile;
- Distanza minima dall'asse stradale: a giudizio dell'Autorità Comunale non meno di ml. 6,00;
- Distanza dai confini: 0,00 in caso di contiguità oppure H/B = 1/0,5 con un minimo di ml. 5,00;

E' ammessa la contiguità nel caso in cui sul terreno confinante esista già un edificio in confine od alla distanza minore di ml. 1,50 e senza vedute; tale contiguità è ammessa per la profondità dell'edificio esistente; è pure ammessa la contiguità, a seguito di accordo fra i confinanti risultante da pubblico atto di impegno reciproco, regolarmente registrato e trascritto nei pubblici registri immobiliari ipotecari.

Nel caso della non contemporaneità di costruzione, i frontespizi nudi dovranno essere risolti architettonicamente.

Sono ammesse le costruzioni accessorie solo se interrate.

Salva la possibilità di realizzare box o posti macchina seminterrati o interrati, si prescrive che quelli di legge e di regolamento siano accessibili facilmente dalle sedi stradali.

In questa zona l'edificazione ammessa é la seguente: fabbricati residenziali, commerciali, turistico ricettivi, uso pubblico.

Non sono ammessi nè cortili chiusi, nè chiostrine.

Dovrà essere adottata particolare cura nell'ambientare gli edifici anche nei riguardi del vecchio nucleo.

Si dovranno attrezzare a verde per gioco dei bambini 1/3 delle aree scoperte e piantumare le aree libere con alberi di alto fusto nella misura di uno ogni 100 mq. liberi.

4) ZONA C1 - Edilizia semiestensiva.

Per tale zona sono fissati i seguenti parametri:

- Volume massimo delle costruzioni mc./mq. 1,20;
- Altezza massima delle costruzioni ml. 10,60 (3 piani fuori terra più il seminterrato);
- Distanza minima dal ciglio stradale ml. 5,00 per strade larghe fino a ml.7,00; ml.7,50 per strade larghe da ml.7,01 a ml.15,00 (vedi art.9 del Decreto 2/1/1968);
- Distanza dai confini 0,00 nel caso di contiguità come detto più oltre, oppure minimo di ml. 6,00;
- Distanza fra i fabbricati: minimo ml. 12,00;

Non sono ammessi nè cortili chiusi, nè chiostrine.

E' ammessa la contiguità nel caso in cui sul terreno confinante esista già un edificio in confine od alla distanza minore di ml. 1,50 e senza vedute; tale contiguità è ammessa per la profondità dell'edificio esistente, oppure sarà libera a seguito di accordo tra i confinanti, accordo che dovrà risultare da atto pubblico di impegno reciproco regolarmente registrato e trascritto nei pubblici registri immobiliari ipotecari.

Sono ammesse le costruzioni accessorie soltanto se interrate.

Salva la possibilità di realizzare box o posti macchina seminterrati o interrati, si prescrive che quelli di legge e di regolamento siano accessibili dalle sedi stradali.

In questa zona sono ammessi gli edifici residenziali, commerciali, ricettivi, sociali, artigianato di servizio non rumoroso, nè molesto, che tipologicamente rientri nelle forme di edilizia residenziale e commerciale.

Si dovrà avere particolare cura nella sistemazione dell'area libera; prevedere piantumazioni (almeno un albero ad alto fusto ogni 100 mq. di area libera).

5) ZONA C2 - Edilizia estensiva.

In questa zona i limiti da osservare sono i seguenti:

- Volume massimo mc./mq.0,65. Con piano di lottizzazione, massimo mc/mq. 1,00;
- Altezza massima delle costruzioni ml.7,60 (due piani fuori terra più il seminterrato);

- Distanza dai confini 0,00 nel caso di contiguità come da regolamento oppure minimo ml. 6,00;
- Distanza dal ciglio stradale ml.5,00 per strade larghe fino a ml.7,00; ml.7,50 per strade larghe da 7,01 a 15,00 ml.(Vedi art. 9 Decreto 2/4/1968).
- Distanza tra i fabbricati 0,00 nel caso di contiguità oppure $1\frac{1}{2}$ H con minimo di ml. 12,00; In casi particolari vedi art. 26 e norme generali annesse.

Posti macchina coperti o scoperti un mq. ogni 20 mc. di edificio.

E' ammessa la costruzione di abitazioni, edilizia commerciale al minuto, ricettiva e sociale, artigianato di servizio non rumoroso nè molesto - che tipologicamente rientrino nelle forme di edilizia residenziale.

Particolare cura andrà riservata nella sistemazione dell'area libera; prevedere piantumazioni con alberi di alto fusto 1 ogni 80 mq. di area libera.

6) ZONA - Edilizia Popolare.

In questa zona i limiti da osservare sono i seguenti:

- Volumi massimi delle costruzioni: Zona B1 mc./mq. 3,00; Zona B2 mc./mq. 2,00; Zona C3 mc./mq. 1,20;
- Altezza massima delle costruzioni ml.12,50 (3 piani fuori terra più il portico);
- Distanza dai confini 0,00 nel caso di contiguità come detto nel regolamento oppure minimo di ml.6,00;
- Distanza dal ciglio stradale ml.5,00 per le strade larghe fino a ml.7,00; ml.7,50 per le strade larghe da ml.7,01 a ml. 15,00 (Vedi art. 9 Decreto 2/4/1968);
- Distanza tra i fabbricati 0,00 oppure 1/1.

Posti macchina coperti o scoperti un mq. ogni 20 mc. di edificio principale.
Particolare cura andrà riservata nella sistemazione dell'area libera; prevedere piantumazioni con alberi di alto fusto n°1 ogni 100 mq. di terreno libero.

7) ZONA C4 - Edilizia rada.

In questa zona i limiti da osservare sono i seguenti:

- Volume massimo mc./mq.0,30; Con PL mc/mq.0,50;
- Altezza massima delle costruzioni: m.6,00 per Edilizia Ricettiva e Sociale (2 piani fuori terra);
  m. 4,90 per Edilizia Residenziale (1 piano fuori terra più il seminterrato).
- Distanza dai confini 0,00 in caso di contiguità oppure ml.6,00
- Distanza dal ciglio stradale ml. 5,00 per strade larghe

- fino a ml.7,00;ml.7,50 per strade larghe da ml.7,01 a ml.15,00 (vedi art.9 Decrete 2/4/1968);
- distanza fra i fabbricati 0,00 in caso di contiguità oppure 2H con minimo di ml.12,00

Posti macchina coperti o scoperti un mq ogni 20 mc.di edificio principale.

E' ammessa la cpstruzione di edifici residenziali,commerciali, opere sociali e ricettive.

Particolare cura andrà riservata nella sistemazione dell'area libera;prevedere piantumazioni con alberi di alto fusto 1 ogni 80 mq.di terreno libero.

8) ZONA C5 Verde privato da tutelare

In questa zona i limiti da osservare sono i seguenti:

- Volume massimo mc./mq.0,15 con PL mc/mq.0,20;
- distanza dai confini ml.8,00;
- distanza minima dal ciglio stradale ml.5,00 per strade larghe fino a ml.7,00;ml.7,50 per strade larghe da ml.7,01 a ml.15,00 (vedi art.9 Decreto 2/4/1968);
- distanza minima tra i fabbricati ml.20,00;

Altezza massima delle costruzioni residenziali:4,90(1 piano seminterrato)e m.6,00(2 piani) per edilizia ricettiva e sociale.

Non sono ammessi nè cortili nè chiuse nè chiostrine.

E' ammessa la costruzione e la ricostruzione di edifici residenziali con caratteristiche di villa o di villino,previo nulla - osta della Soprintendenza,edilizia ricettiva e sociale,attrezzature sportive,campi di ricreazione.

Non sono ammesse costruzioni accessorie in confine di proprietà

Posti macchina coperti o scoperti un mq. ogni 20 mc.di costruzione,compresa quella esistente.

E' fatto espresso obbligo di mantenere tutte le piante.esistenti.

Nel caso di loro abbattimento,da dimostrare necessario ,di piante d'alto fusto,è fatto obbligo di rimpiazzarle.

9) ZONA D1: Industriale esistente

In questa zona i limiti da osservare sono i seguenti:

- Volume massimo non più del 30% dell'esistente con massimo di mc/mq.3,00; A condizione che l'attività non sia nè rumorosa nè molesta,in caso che l'attività sia rumorosa o molesta non è ammesso alcun aumento di volume.
- Altezza delle costruzioni ml.11,30 (3 piani più seminterrato).

- Distanza minima dai confini ml. 6,00;

- Distanza dal ciglio stradale non meno di ml.6,00;

E' ammessa la contiguità nello stesso complesso industriale.

- Distanza tra i fabbricati 0,00 in caso di contiguità oppure pari all'altezza del fabbricato più alto con minimo di ml. 10,00.

Sono ammessi i cortili chiusi.

Sono ammesse le autorimesse private anche in confine di proprietà con occupazione planimetrica massima di 1/20 dell'area residua; tali costruzioni non sono computabili agli effetti dei rapporti planivolumetrici e la loro altezza non potrà superare i ml. 2,60.

- Salvo l'obbligo di realizzare posti macchina nella misura di mq. 1 ogni mc. 20 di costruzione, sono prescritti, in aggiunta, parcheggi esterni alla recinzione, pari a 1/10 della area asservita all'intero complesso.

1/20 + 1/10

E' ammesso l'insediamento di carattere industriale(non rumoroso nè molesto) artigianato di produzione e di servizio, magazzini, depositi commerciali,autorimesse pubbliche o private,residenza della direzione e del custode.

Obbligo di piantumazione nelle aree libere da costruzione con piante di alto fusto almeno 1 ogni 200 mq. di terreno libero.

10)ZONA D2 - Industriale futura.

In questa zona i limiti da osservare sono i seguenti:

- Volume massimo mc./mq. 3,00;

- Altezza massima delle costruzioni ml.11,50 (3 piani più il seminterrato); salvo maggior altezza in caso di comprovata necessità);

- Distanza dai confini ml. 6,00;

- Distanza dal ciglio stradale ml.5,00 per strade larghe fino a ml.7,00; ml.7,50 per strade larghe da ml.7,01 a ml.15,00 (vedi art.9 Decreto 2/4/1968);

- Distanza minima tra fabbricati pari all'altezza del fabbricato più alto con minimo di ml.12,00;

Sono ammessi i cortili chiusi.

E' ammessa la contiguità.

- Salvo l'obbligo di realizzare posti macchina nella misura di mq.1 ogni mc.20 di costruzione, sono prescritti, in aggiunta, parcheggi esterni alla recinzione, pari a 1/10 dell'area asservita all'intero complesso.

1/20 + 1/10

E' ammesso l'insediamento a carattere industriale, artigianato di produzione e di servizio, commerciale, sociale, residenza della direzione e del custode.

I fiumi e le acque di scarico dovranno essere trattati a norma di legge ed avere il nulla osta dell'autorità competente.

Vige l'obbligo di piantumare le zone libere da costruzioni, da strade e posteggi con alberi di alto fusto (1 ogni 200 mq.di terreno libero).

Rapporto superficie coperta-scoperta 60%.

11) ZONA E1 - Rurale boschiva.

Sono ammessi gli edifici residenziali direttamente connessi ad attività rurali comprovate, allevamenti, caseifici, stalle ecc.

- Volume massimo per le abitazioni mc./mq. 0,03;
- Volume massimo per le attrezzature mc./mq. 0,17;
- Distanza dai confini ml. 10,00;
- Distanza dal ciglio stradale ml.20,00 oppure 30,00 (Vedi art. 4 Decreto 2/4/1968);
- Distanza tra fabbricati ml. 20,00;
- Altezza massima costruzioni ml. 8,10 (2 piani fuori terra più il seminterrato).

Posti macchina coperti o scoperti un mq. ogni 20 mc.di edificio complessivo.

Cortili chiusi ammessi nei modi di regolamento.

In queste zone potrà essere recintato solamente un terzo della area a disposizione; la recinzione dovrà essere costituita da cordolo in calcestruzzo alto non più di cm;20 fuori terra con superiore rete metallica o cancellata alta al massimo ml.1,50 e quindi ml. 1,70 in totale.

Con parere del Sindaco e della Commissione Urbanistica, in caso di comprovata necessità potrà essere recintata anche tutta la area a meno dei sentieri di accesso alla campagna perimetrali alla stessa (larghezza m.2,00 dal confine).

12) ZONA E2 - Di particolare interesse ecologico.

In questa zona sono proibite tutte le costruzioni nuove e dovranno essere mantenute le culture tipiche, così pure i corsi d'acqua nello stato di arginatura in cui si trovano in attesa di una normativa sovracomunale che ne determini le caratteristiche.

13) ZONE F

Scolastiche per l'istruzione superiore;

Ospedaliere;

Parchi pubblici territoriali.

14) ZONE Speciali di interesse pubblico

- a disposizione per insediamenti scolastici d'obbligo(asili nodo,scuole materne,scuole elementari e medie superiori);
- a disposizione per captazione dell'acqua potabile vi sono ammessi soltanto piccoli stabili in muratura per captazione e sollevamento delle acque potabili anche con impianti di potabilizzazione annessi;
- a disposizione per attività sportive e ricettive,vi sono ammessi impianti per il gioco e lo sport con spazi pubblici attrezzati a parco,a disposizione per attività sportive,ricettive e zona di ricreazione di quartiere;
- a verde pubblico:vi sono ammesse attrezzature per il gioco bambini,chioschi per bibite costruiti in legno e depositi di biciclette e motorette;vedi delibera n°53 dell'11/5 1973 per convenzione registrata ad Erba il 20/9/73 al n°796 vol.n°92 Atti pubblici;
- a disposizione per attività ed insediamenti di carattere religioso,di pubblica amministrazione,mercatorie,stazioni di autobus,direzionali,attrezzature per pubblici servizi;
- a disposizione per parcheggi pubblici:nessuna costruzione vi è ammessa salvo eventuali pensiline per automezzi;vedi delibera n°53 dell'11/5/1973 per convenzione registrata ad Erba il 20/9/73 al n°796 vol.92 atti pubblici e delibera n°208 del 28/12/1973 per convenzione registrata ad Erba al n°233 vol.1 il 14/3/1974 atti pubblici;
- verde di rispetto ; nessuna costruzione vi è ammessa;obbligo di piantumazioni lungo i corsi d'acqua e sistemazione erbosa lungo le strade;
- zone soggette a vincolo della Soprintendenza ai Monumenti; la destinazione edilizia segue le varie zone nelle quali si inseriscono,è obbligo la richiesta del nulla osta da parte del Corpo Forestale e della Soprintendenza ai Monumenti;
- zone non aedificandi per nuove strade o rettifiche;nessuna costruzione annessa.

Nelle zone F e speciali dove sono ammesse costruzioni,le costruzioni stesse saranno ammesse previa approvazione dei progetti con la procedura prevista per le opere pubbliche con il benestare della Soprintendenza ai Monumenti.

Nelle zone turistiche e commerciali indicate col simbolo M nel Piano di Fabbricazione si dovrà contenere la cubatura in mc/mq. 3,00 con altezza massima di ml. 19,60.
E' prevista la possibilità di andare in confine di proprietà solo per l'altezza del piano terra. Si dovranno prevedere 40 mq. di area libera, escluse le sedi stradali, ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento prevista.

Parcheggi: si dovranno prevedere mq.40 di spazio su ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento prevista oltre un mq. ogni 20 mc. di edificio.

Tali parcheggi potranno essere interrati, oltre ad un mq.ogni 20 mc. di edificio.

NORME GENERALI ANNESSE ALL'ART. 26.

a) Sulla tabella dei Tipi edilizi sono riportate alcune norme generali da osservarsi ai sensi della Legge Urbanistica n. 1150 e decreti interministeriali 1 e 2 Aprile 1968;

b) l'indicazione PL indica zone soggette a piano di lottizzazione obbligatorio.

c) per il computo del volume di fabbricazione relativo al rapporto planivolumetrico dovrà considerarsi area utile quella relativa all'intero lotto o comparto, senza tener conto, in nessun modo e per nessuna larghezza, delle strade e degli spazi pubblici in margine, nè di altre zone di rispetto previste, nè delle fasce di arretramento dai cigli stradali;

d) E' definito ciglio della strada donde la larghezza della sede stradale, la linea del limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili sia veicolari che pedonali ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili,nonchè le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti,arginelle e simili);

e) la densità edilizia è espressa in mc/mq. facendo un rapporto tra tutti i volumi effettivamente costruiti e l'area totale di loro pertinenza. Le altezze di un edificio si computano come previsto dall'art.45/B;

Nel computo del volume,oltre a quanto sopra specificato,dovrà essere considerata anche la parte interrata eventualmente destinata a residenza,ad uffici o ad attività produttive,sono invece esclusi dal computo i portici,le autorimesse private e i locali di servizio o stoccaggio, completamente interrati,purchè non superino il totale dell'area coperta più un quinto di quella scoperta.

f) I volumi fabbricati secondo gli indici di fabbricabilità ammessi nel Programma di Fabbricazione per le singole zone, restano vincolati alle aree che li consentono anche agli effetti degli eventuali trasferimenti parziali o totali di proprietà.

g) purchè non si superi il rapporto H/L tra i fabbricati e fermo restando tutte le altre limitazioni, si potrà concedere

una riduzione delle distanze tra i fabbricati fino ad una misura di ml. 8,00.

Quanto sopra nei soli casi in cui gli edifici insistenti nelle aree confinanti, costruiti in base a precedenti normative, non consentano la contiguità nei modi di regolamento o comunque una nuova edificazione secondo le norme del presenre regolamento.

1) Contiguità.

Nelle zone B2, nel caso di costruzioni esistenti, (da un lato) a distanza dal confine, inferiore a m. 1,50 sarà consentito costruire con testata cieca. Sul lato opposto, a condizione che sia stipulato un accordo tra i confinanti, nel caso in cui esistono costruzioni a confine è fatto obbligo di addossare il nuovo edificio alla testata cieca, anche parzialmente a causa dei prescritti arretramenti stradali, con obbligo di risolvere, esteticamente, la porzione di frontespizio nudo. Nel caso di confini, non interessati dai due casi sopraddetti, le nuove costruzioni saranno, sempre a distanza regolamentare dai confini.

2) Nelle zone C è ammessa la contiguità quando le costruzioni di due o più confinanti vengano edificate contemporaneamente.

3) Nelle zone D1 e D2 è ammessa la contiguità per accordo fra i vicini.

h) per le attrezzature di carattere sociale, ricettivo e industriale, la Commissione Edilizia potrà, di volta in volta, con motivato parere, chiedere altezze dei locali superiori a quelle di regolamento, ferni restando i limiti di cubatura previsti per le singole zone.

i) per l'artigianato di servizio, non rumoroso nè molesto, dovrà dichiararsi l'attività al momento della richiesta della licenza edilizia.

l) qualora una proprietà, indivisa, insista su un'area indicata in P. di F. con indici di fabbricabilità diversa, chi costruisce potrà usufruire della sommatoria dei volumi possibili con la tipologia ammessa nella zona sulla quale viene edificato il fabbricato. Le zone a verde rurale boschivo, non potranno, in alcun modo sommarsi alle altre.

m) Gli arretramenti, rispetto alle sedi stradali di cui allo art. 9 Decreto 2/4/1968 vanno computati come da decreto e non presi graficamente sulle mappe del Piano di Fabbricazione.

Salvo le vie già indicate dall'Amministrazione Comunale, in particolare: le vie, Milano - Nuova Arosio Canzo - Statale 639, avranno una fascia di rispetto di m. 20,00 dal ciglio stradale.

Sulla strada del "Crotto" che dalla Cascina Meanolo sale alla Cascina Ginocchio, le distanze vanno considerate così come stabilito, graficamente nell'elaborato.

n) Sono considerati sottotetti, non abitabili, quelli adibiti al gioco dei bambini, stenditoio e sgombero, e comunque non assimilabili a locali di abitazione.

o) Gli obblighi di distanza dai fabbricati delle zone F insistenti su un mappale ad utilizzazione mista e su altro della stessa proprietà di quello adiacente ed in zona F, sono gli stessi ricorrenti nel caso che il confine riguarda un'altra proprietà.

p) Le possibilità insediative indicate nelle zone C1-C2-C3-C4-C5 come ricettive e sociali vanno intese destinate a pensioni, alberghi, case di riposo per anziani, case di cura, biblioteche, sedi politiche e sindacali, sale per conferenze e simili.

Art.27-Possibilità di deroga.

Si ammette la possibilità di deroga alle norme del presente regolamento, limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico.
La concessione di deroga è vincolata alle prescrizioni contenute nell'art.3 della Legge 21/12/1955 n°1357.

L'autorizzazione è accordata dal Sindaco previa deliberazione del Consiglio Comunale.

Art.28-Norme speciali di distanza dalle strade.

In caso di nuova costruzione, di ricostruzione o di radicale trasformazione di edificio esistente e di nuove recinzioni, il Sindaco potrà imporre distanze maggiori, arretramenti e rettifiche di stabili o di recinzioni già esistenti, quando anche ciò non sia segnato sulla planimetria del piano fino a raggiungere le larghezze di sedi stradali indicate nell'art.successivo a partire dalla mezzeria delle stesse e metà per parte.

RECINZIONI

Le recinzioni delle proprietà verso le strade, siano queste principali che di lottizzazione dovranno essere costruite rispettando gli allineamenti e le larghezze prefissate dalle strade stesse con i punti fissi indicati dal Comune ed essere costituite da muretti elevantesi sul piano stradale non più di ml.1,00 medio, copertina compresa, più la soprastante cancellata di mt.1,50 a maglie trasparenti o rete metallica.

Nel caso di muri di sostegno, da realizzarsi solo in pietra a vista o ciotoli, l'altezza massima di questi sarà di ml.2,00 più la soprastante recinzione, trasparente, con le caratteristiche e le altezze di cui sopra.

Sono considerate recinzioni anche i paletti e filo spinato (vietate a tutti gli effetti)e le semplici siepi od altre recinzioni non contemplate.

Le recinzioni non prospettanti sui fronti stradali dovranno avere le stesse caratteristiche di quelle su strada.

Art.29-Larghezza delle sedi stradali

Le strade di accesso a più di un lotto,anche a fondo cieco, non potranno avere larghezza inferiore ai ml.8,00 (ml.6,00+ 1,00 + 1,00 di marciapiede);la larghezza di quelle di pubblico interesse sia di penetrazione che di scorrimento dovrà essere di ml.12,00 (ml.7,00 + I,50 + I,50 di parcheggio + I,00+ 1,00 di marciapiedi).

Art.30-Accesso privato sulle strade di scorrimento veloce

Sulle strade di scorrimento veloce Valassina Superiore, Como-Lecco,Arosio-Canzo è in facoltà dell'Amministrazione Comunale di vietare l'accesso privato sulle stesse dai lotti che le fronteggiano.

Nel caso i proprietari dei terreni,e su specifica richiesta dell'Amministrazione Comunale,dovranno a loro spese crearsi strade di arroccamento adducenti alle traverse esistenti delle provinciali di cui sopra,ove queste già non esistano.

E' compito dell'Amministrazione Comunale stabilire tassativamente le caratteristiche dei raccordi e degli accessi sulle strade di scorrimento veloce con diagonali minime di m.5,00

PARTE3a-NORME PER LA SOLIDITA' DEGLI EDIFICI,PER L'IGIENE DEL SUOLO E DECORO URBANO

Art.31-Obblighi generali per l'esecuzione delle opere edili

Ogni opera edilizia dovrà eseguirsi secondo le migliori norme dell'arte del costruire,ed avere tutti i requisiti perchè risulti solida,igienica,decorosa ed atta alla sua destinazione;in particolare si fa riferimento alle disposizioni generali del titolo I° della Legge 25/11/I962 n°1684 che si intendono qui integralmente riportate.

Art32-Idoneità del terreno

E' vietato costruire edifici sul ciglio od al piede di scoscendimenti,su terreni franosi o comunque non sufficientemente sicuri.

Parimehti è vietato costruire su terreni che siano stati utilizzati per depositi d'immondizie, di letame o altro materiale insalubre, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente.

Qualora il terreno sia umido ovvero esposto all'invasione di acque sotterranee o superficiali, si dovrà provvedere ad un adeguato drenaggio.

In ogni caso si fa obbligo di adottare i necessari provvedimenti perchè l'umidità non salga dalle fondazioni ai muri soprastanti.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreno di riporto recente o comunque sciolto, dovranno adottarsi i mezzi della tecnica edile per ottenere un solido appoggio delle fondazioni.

Art.33-Strutture portanti

Le strutture portanti in genere debbono essere eseguite secondo le migliori regole tecniche, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

Nelle strutture in cemento armato debbono essere strettamente osservate le prescrizioni per l'accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio, semplice od armato vigenti al momento dell'inizio dei lavori. (vedi nuova normativa per le costruzioni C.a.).

Per gli altri materiali da costruzione sono richiamate le norme fissate dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Art.34-Obblighi di manutenzione delle opere edili

I proprietari di edifici e di opere edili in genere devono provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di essi, in modo che ogni opera conservi i necessari requisiti di sicurezza, igiene e decoro.

In particolare le superfici dei prospetti visibili da spazi pubblici dovranno essere conservate in costante efficienza.

In caso di inadempienza l'Amministrazione Comunale potrà procedere direttamente alle opere, a sensi dell'Art. 153 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. 4 febbraio 1915 n° 148.

Art.35- Provvedimenti contro i pericoli per la pubblica incolumità

Nel caso in cui al Sindaco pervenga denuncia che un edificio

qualche sua parte minacci rovina con pericolo della pubblica incolumità, egli incaricherà l'Ufficio Tecnico di fare le relative constatazioni e, ove la denuncia risulti fondata, ingiungerà al proprietario di prendere immediatamente i necessari provvedimenti; in caso di inadempienza, provvederà a termini di legge.

Art. 36-Prevenzione incendi.

La licenza di abitabilità per gli edifici sottoposti al controllo da parte dei Vigili del Fuoco sarà concessa solo dopo aver ottenuto il parere favorevole da parte del Comando interessato, a cura dell'edificante.

Art. 37-Acque stagnanti.

Qualora, per conformazione naturale del terreno, ovvero per opere edilizie comunque avvenute, si abbiano a verificare su un fondo depositi continuativi od occasionali di acque stagnanti (sia di origine meteorica che di provenienza naturale o non naturale), il proprietario ed i terzi responsabili sono tenuti ad effettuare tutte le opere necessarie a garantire il deflusso (sentito in merito l'Ufficio Tecnico Municipale) curando che dette acque non danneggino le proprietà contigue.

Art. 38-Depositi di materiali putridi, polverosi o indecorosi-inquinamenti.

Anche nelle zone rurali boschive è vietata la costituzione all'aperto di depositi di materiali putridi (residui industriali, immondizie) ovvero di materiali polverosi (e pertanto tali da poter provocare inconvenienti sotto l'azione del vento).

Parimenti sono vietati i depositi non mascherati di materiali indecorosi quali (oltre ai residuati industriali) veicolo ed apparecchiature di vario genere fuori uso, stracci e simili.

Anche i depositi di materiali edili devono essere oggetto di decorosa sistemazione, onde non provocare disordine nell'ambiente circostante, con zone di rispetto piantumate con essenze sempreverdi ad alto fusto a doppio filare.

Si fa eccezione per lo stallatico nelle zone rurali e boschive, purchè il deposito disti almeno ml. 25,00 dalle abitazioni o dai confini (compresi quelli su strada).

E' vietato provocare inquinamenti (anche se con sostanze non tossiche) sia nel terreno che nei corsi d'acqua.

I liquidi di scarico prodotti devono essere depurati in modo da escludere, a norma di legge, oltre che la nocività, qualsiasi molestia.

Art. 39-Piani arretrati.

Negli edifici di nuova costruzione ed in quelli preesistenti oggetto di una eventuale riforma edilizia possono essere previsti piani in arretramento rispetto al perimetro dell'edificio sottostante, purchè contenuto complessivamente nei parametri di zona.

La possibilità di cui sopra dovrà essere valutata di volta in volta dalla Commissione Edilizia mediante progetto planivolumetrico preliminare che metta in evidenza anche tutte le condizioni di contorno.

Art. 40-Altezze degli edifici.

Norme per la misura delle altezze dei Fabbricati.

L'altezza degli edifici in generale sarà computata a cura dell'Autorità Comunale, dallo spiccato di marciapiede relativo, all'intradosso del solaio di copertura del locale di abitazione più alto.

Quando la costruzione non dista più di ml. 7,50 dal ciglio stradale, dalla quota media del fronte di marciapiede che compete alla costruzione o dalla quota media del manto stradale quando non esiste marciapiede.

Nel caso di maggior arretramento, l'altezza sarà computata a partire dal piano di spiccato del terreno allo stato naturale.

Qualora il terreno interno sia stato oggetto di riporto o di sbancamento in tempo precedente all'adozione del Piano di Fabbricazione, l'altezza sarà riferita alle quote in atto del suolo.

Nel caso in cui si voglia variare la superficie del terreno come trovasi allo stato naturale se ne dovrà chiedere la preventiva autorizzazione.

Per gli edifici che si costruiscono su strade o terreni in pendio, l'altezza va considerata alla media delle altezze corrispondenti ai vertici del poligono circoscritto con la condizione che l'altezza maggiore non superi di oltre il 25% quella massima ammessa per la zona; la misura dell'altezza ai vertici di cui trattasi deve essere indicata nella planimetria generale del progetto.

Misurazione in altezza degli edifici industriali.

Si computa dalla quota media del terreno naturale o dalla quota del riempimento preventivamente autorizzato, all'imposta della copertura o quando essa esista, alla quota di scorrimento del carro ponte.

Art.41-Cortili.

La superficie dei cortili che, comunque, interessino costruzioni di edifici nuovi, ovvero aggiunte, modifiche, demolizioni di edifici esistenti, non dovrà essere inferiore ad 1/4 della superficie totale delle pareti che vi prospettano.

E' da intendersi come cortile qualsiasi spazio adiacente alla costruzione sul quale prospettino locali di abitazione.
L'altezza delle pareti sarà misurata a partire dal pavimento del piano più basso abitabile fino all'intradosso dell'ultimo solaio.

Nella misurazione, tanto della superficie del cortile, quanto della superficie delle pareti, si prescinde dalle rientranze che abbiano il lato aperto inferiore a ml.5,00 e profondità non maggiore della metà del detto lato aperto purchè il lato di apertura della rientranza non abbia sviluppo inferiore a quello della parete di fondo.

Art.42-Norme per il calcolo dei cortili.

Agli effetti del calcolo dei cortili, per le nuove costruzioni, i lati del cortile confinanti con altre proprietà, verranno computati come pareti alte quanto l'altezza limite stabilita dal Piano di Fabbricazione per la zona con l'arretramento di $\frac{1}{2}$ H massimo di zona, salvo computarne la maggior altezza e minor distanza quando esse esistano effettivamente.

Anche quando il piano del cortile sia ribassato rispetto al piano stradale, l'altezza delle pareti dovrà essere riferita alla quota del piano del locale abitabile più basso.

L'area del cortile potrà essere tanto di ragione esclusiva dell'edificante, come appartenere a diverse proprietà finitime.

In questo caso i cortili confinanti potranno, agli effetti del presente articolo, considerarsi come un unico cortile.

I muri divisori di proprietà, nei cortili formati ai sensi del presente articolo, quando non eccedano l'altezza di ml.3,00 (misurata nel modo stabilito per il calcolo delle pareti) verranno considerati come non esistenti, purchè esista tra i confinanti regolare impegnativa trascritta in tale senso.

I cortili di forma poligonale o irregolare (poligoni rientranti e simili) ed oblunga (lunghezza media maggiore di tre volte della larghezza media) dovranno essere suscettibili di scomposizione in cortili regolamentari a se stanti in cui la parete di contatto verrà valutata alta ml. 0,00.

In casi speciali il Sindaco potrà stabilire quelle particolari prescrizioni che valgano a soddisfare in equa misura le esigenze dell'igiene.

Art. 43 Chiostrine e pozzi di ventilazione

La costruzione di chiostrine e dei pozzi di ventilazione è vietata in tutte le zone tranne che per l'edilizia ricettiva, ospedaliera, scolastica e commerciale.

Art. 44 - Fabbricati accessori.

I fabbricati accessori quali serre, autorimesse private, depositi, porticati, seguono le norme generali annesse dall'art. 26 del presente regolamento.

Tali fabbricati dovranno avere aspetto decoroso, armonicamente rapportato con gli edifici principali e con l'ambiente e dovranno ottenere la relativa licenza secondo le norme prescritte per gli usuali progetti edilizi.

Art. 45 - Sporti, Aggetti, Balconi, Energenze verticali sugli stabili costruiti sul filo stradale.

Tutte le sporgenze rispetto al filo stradale, dovute a strutture, decorazioni, infissi e simili non potranno superare le seguenti misure:

a) fino alla quota di ml. 4,00 nessuna sporgenza, salvo la possibilità di avanzare cornici, spalle e simili per non oltre cm. 4;

b) oltre la quota di ml. 4,00: ml. 1,20.

I balconi e bowwindows sono ammessi solo verso gli spazi pubblici più larghi di ml. 10,50, purchè siano compresi fra il pavimento del primo piano e dell'ultimo piano, abbiano distanza dai confini di proprietà laterali non inferiori a ml. 1,50 e non abbiano estensioni superiori ai 3/5 dello sviluppo frontale dell'edificio, qualora questo sia allineato sul filo stradale, e prospetti su aree di arretramento utilizzate per sede stradale.

Per autorizzare l'occupazione da parte dei privati (a mezzo di balconi aperti o chiusi) di spazi sovrastanti il suolo pubblico, il Comune ha la facoltà di imporre la corresponsione di una congrua indennità.

Tale autorizzazione non può essere revocata.

Art. 46 - Computo del volume di balconi chiusi, Corpi a sbalzo ed avancorpi ai fini del calcolo della densità edilizia.

I volumi corrispondenti ai corpi in sporgenza, quali bow =

windows, corpi a sbalzo ed avancorpi anche completamente vetrati e con superficie anche non murarie, sia ricavati verso spazi pubblici, che verso spazi privati, dovranno essere computati ai fini del calcolo della densità edilizia stabilità dal Programma di Fabbricazione.

I porticati o loggiati aperti almeno su due lati, non saranno conteggiati agli effetti della volumetria, al lordo delle strutture verticali.

Art. 47 -Portici.

Lungo la Via XXV Aprile ed in altre vie o piazze di particolare interesse dovranno, a richiesta dell'Amministrazione Comunale, essere realizzati, nelle nuove edificazioni, dei portici destinati al pubblico passaggio pedonale e quindi gravati di servitù perpetua di uso pubblico.

Tale servitù sarà costituita di pieno diritto a tutti gli effetti.

La larghezza dei portici dovrà essere di almeno ml.2,85 netti.

L'altezza interna netta sarà di ml.3,20 minimi.

Su tali portici, di norma, prospetteranno a piano terreno, botteghe o vetrine d'esposizione; potranno, inoltre, aprirvisi gli ingressi agli edifici stessi.

La costruzione e finitura dei portici sarà a completa cura e spesa dell'edificante, che dovrà provvedere secondo modalità concordate coll'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione Edilizia.

Dopo la consegna dei portici al Comune, questi dovrà destinarli all'uso pubblico, assumendo ogni responsabilità derivante dalla destinazione a spazio pubblico a tutti gli effetti.

Dopo la consegna, resterà a cura e spese del Comune l'onere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti costituenti il portico, limitatamente alla pavimentazione, così come resterà pure a cura e spese del Comune l'impianto e l'esercizio dell'illuminazione pubblica del portico secondo gli standard medi viarii.

La progettazione dei portici potrà essere proposta dall'edificante in sede di progettazione massima.

La proposta dovrà presentare carattere di organicità ambientale, architettonica ed urbanistica col restante complesso edilizio di cui viene a far parte e potrà essere accolta o respinta dall'Amministrazione Comunale, su parere della Commissione Edilizia.

Qualora la proposta di cui sopra venga accolta, ne verranno concordate con l'Amministrazione Comunale, sempre sentita la

Commissione Edilizia, le modalità che verranno a far parte integrante di apposita convenzione da stipulare col Comune con atto pubblico, in base alla quale si costituirà la servitù di uso pubblico dei portici progettati.

In difetto della predetta convenzione non potrà essere rilasciata la definitiva licenza edilizia per la costruzione dello edificio o degli edifici di cui i portici fanno parte.

Art. 48 - Superficie ed altezza dei locali - Soppalchi.

Non potranno essere costruiti locali d'abitazione, cioè destinati a dimora abituale di persone, che non abbiano una superficie in pianta di almeno mq. 8.00 con una larghezza minima di almeno ml. 2,00.

Sarà consentita la costruzione di cucinette con superficie inferiore ai mq. 8.00 purchè queste siano provviste di diretta illuminazione ed aerazione con finestre di almeno mq. 0,80 di superficie, aprentesi verso spazi regolamentari ed aventi la altezza dei locali abitabili nonchè di servizi igienici con altezza minima di m. 2,10.

Negli edifici di nuova costruzione l'altezza dei locali sarà regolata come segue:

a) per il piano terreno, altezza interna netta non inferiore a ml. 3.00 per le residenze e ml. 3,20 per i negozi ed utilizzazioni pubbliche;

b) per i piani superiori, altezza interna netta non inferiore a ml. 2,70;

c) per i sottotetti abitabili almeno $\frac{1}{2}$ del locale H = 2,70 con una superficie inclinata di raccordo fino ad un minimo di ml. 2,20;

d) per i locali seminterrati abitabili, ad esclusione delle camere da letto, l'altezza netta interna non minore di ml. 3,00 di cui non oltre ml. 1,40 interrati.

L'altezza netta dei locali si misurerà da pavimento a soffitto o secondo la media per le volte ed i soffitti inclinati.

L'altezza dei locali dovrà essere congruamente aumentata, nel caso di destinazione speciale, quali sale per alberghi e ristoranti, locali di riunione e simili.

In questi casi essa non sarà inferiore a ml. 3,20.

Lo spessore finito dei solai non dovrà, di norma, essere inferiore a cm. 30 fino ad una luce di solaio di ml. 6,50, negli edifici con abitazioni sovrapposte ed in quelle di tipo collettivo, quali alberghi, pensioni, collegi e simili.

Potrà essere consentito uno spessore inferiore qualora ven=

gano impiegati nel sottofondo materiali fonoassorbenti di provata efficacia.

Nei locali di abitazione, nei depositi e magazzini, anche di case preesistenti, gli impalcati a mezz'aria saranno ammessi solo quando si verifichino le seguenti condizioni:

1) il locale abbia un'altezza minima di ml.4,30;
2) risulti libera per la parte del locale a tutta altezza una cubatura di almeno 40 mc.;
3) la proiezione orizzontale del soppalco non ecceda la metà della superficie del locale.

Art.49- Aerazione, illuminazione, coibentazione dei locali.

Negli edifici di nuova costruzione, ed in quelli preesistenti assogettati a riforma edilizia, ogni locale abitabile deve avere almeno una finestra opportunamente collocata, che si affacci direttamente su spazi pubblici o privati regolamentari;pertanto i locali abitabili devono prospettare su cortili regolamentari, non su cavedi o chiostrine.

Si considerano per usi abitabili speciali (uffici,magazzini di vendita,esposizioni e simili) con esclusione di permanenza notturna di persone,se godono di tale esposizione anche locali aventi il pavimento a quota inferiore a quella di spiccato stradale.

Per i locali abitabili e per uso speciale,la superficie netta di aeroilluminazione delle finestre (superficie vetrata effettiva apribile del serramento)deve corrispondere almeno ad 1/8 della superficie in pianta del locale,se a piano ribassato nei limiti specificati dal precedente comma;ed 1/10 della superficie stessa,se ai piani superiori. 0,12 0,10

I locali per l'uso di cui sopra potranno considerarsi abitabili indipendentemente dalla loro regolarità in relazione ai rapporti aeroilluminati qualora vengano dotati di impianto di condizionamento d'aria atto a fornire un adeguato ricambio,in base alle disposizioni dell'Autorità Comunale Sanitaria.

Le caratteristiche tecniche dell'impianto devono essere approvate dal Comune che potrà effettuare ispezioni di controllo della gestione dell'impianto stesso.

Per i locali abitabili di cui al 1° e 2° comma il computo della superficie di aeroilluminazione deve essere effettuato detraendo le eventuali parti di finestra comprese tra il pavimento e la quota di cm.60 sopra di esso.

Per i negozi, le porte di accesso dovranno analogamente venir considerate con tale detrazione; le superfici delle vetrine fisse non potranno essere computate agli effetti della aerazione, mentre saranno conteggiate le aperture superiori alle vetrine ed aprendesi a vasistas.

Nelle case esistenti i locali d'abitazione devono risultare sufficientemente aerati ed illuminati da spazi regolamentari: gli ambienti che prospettino su spazi inadeguati o che siano privi di aeroilluminazione saranno dichiarati inabitabili dal Comune.

Per essi il Sindaco potrà, con sua ordinanza, ordinare una adeguata sistemazione (qualora tecnicamente possibile) da effettuarsi mediante opere edilizie, l'onere delle quali sarà a carico della proprietà.

Qualora una sistemazione non risulti possibile, gli alloggi dovranno essere abbandonati.

I vani di cantina, siano essi entro o fuori terra, devono essere dotati di aerazione adeguata.

Qualora, nei vani fuori terra o interrati, sia prevista la presenza di materiali o di apparecchiature o lo svolgimento di attività, tali da richiedere accorgimenti specifici in relazione alla sicurezza anti incendi, dovranno essere seguite le disposizioni che in merito saranno dettate dal Comando Vigili del Fuoco, in particolare per quanto concerne l'aerazione e l'accessibilità degli ambienti.

Si fa speciale riferimento, per tale riguardo, ai boxes per autorimesse e relativi disimpegni ed ai vani per impianti di riscaldamento e per deposito combustibili.

I locali d'abitazione devono essere adeguatamente coibentati nei riguardi sia della temperatura esterna che della conducibilità acustica, mediante pareti e solai di tipo e spessore riconosciuti idonei a giudizio dell'Amministrazione Comunale.

Le pareti corrispondenti alle divisioni fra i diversi alloggi dovranno essere costituite, come minimo, da un doppio tavolato da cm. 8 più 4, in forati, o di altro materiale idoneo secondo l'Amministrazione.

I locali terreni o seminterrati che debbano avere caratteristiche di abitabilità dovranno essere cantinati, o muniti di vespaio di altezza non inferiore a cm. 60.

Le pareti interrate dovranno essere rigorosamente isolate

dall'umidità, sia mediante l'impiego di materiali idrofughi ed impermeabilizzanti, sia mediante la realizzazione di intercapedine perimetrale.

I pavimenti dovranno essere di tipo unito ed impermeabile.

Anche le pareti esterne fuori terra dovranno essere realizzate in modo da escludere la penetrazione di umidità, con particolare attenzione per le fronti nord.

I sottotetti abitabili dovranno essere realizzati con pareti perimetrali di adeguata coibenza e con plafonatura costituita da camera d'aria ventilata od altro sistema tecnico atto a garantire una buona coibentazione termica a giudizio del Comune,, sentita la Commissione edilizia.

Art.50 - Bagni - Gabinetti - Docce.

Negli edifici di nuova costruzione ed in quelli preesistenti assogettati a riforma edilizia, si dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- ogni alloggio, costituito da uno a 5 locali dovrà essere provvisto di almeno un gabinetto da bagno o doccia opportunamente collocato e con accesso all'interno dell'alloggio;
- gli alloggi di oltre 5 locali dovranno essere dotati di un gabinetto da bagno o doccia in ragione di ogni gruppo di due locali oltre i quattro;
- i locali destinati a bottega dovranno essere dotati di un gabinetto per ogni mq.45,00;
- i dormitori comuni, i convitti, gli educandati, avranno un gabinetto da bagno per ogni 10 persone ospitate e separatamente per sesso;gli alberghi almeno uno ogni due camere;
- i gabinetti dovranno avere superficie di almeno mq.3,20 e larghezza di almeno 1,45 ml.;
- il pavimento ed il rivestimento delle pareti, queste fino all'altezza di almeno ml.1,60, dovranno essere di materiale impermeabile, di superficie liscia e di facile lavatura;
- le pareti di separazione dagli altri locali non dovranno avere uno spessore inferiore a 11 cm.;
- i gabinetti dovranno ricevere aria e luce direttamente dall'esterno, da spazi regolamentari, a mezzo di finestre o lucernari della superficie di almeno mq. 0,50 e non dovranno comunicare direttamente con locali di abitazione, salvo per quelli in soprannumero a quelli descritti, per cui vale quanto disposto dal penultimo capoverso del presente comma;
- gli antigabinetti dovranno avere il lato minimo di almeno ml.1,00;

- i gabinetti a servizi di una singola camera anche di abitazione privata, nonchè quelli degli alberghi e di altri edifici direzionali e collettivi, potranno essere ventilati mediante canne di aspirazione a cielo libero, della sezione minima di mq.0,10 provviste di aspirazione meccanica; gli apparecchi idrosanitari in essi collocati dovranno avere gli scarichi provvisti di doppia ventilazione;

Nei fabbricati preesistenti ad ogni regolamento, dovrà esservi almeno un gabinetto per ogni quattro alloggi o per ogni 8 locali; i gabinetti sporgenti dal filo di costruzione dovranno essere gradualmente eliminati con apposite ordinanze del Sindaco.

Art.51 - Lavelli e scarichi d'acqua.

Negli edifici di nuova costruzione ed in quelli preesistenti che vengano assogettati a riforma edilizia, ogni alloggio, anche se costituito da un solo locale, dovrà avere, in ubicazione opportuna, un lavello.

Ogni lavello ed ogni altro apparecchio per l'evacuazione dell'acqua dovranno avere lo scarico provvisto di chiusura idraulica permanente con un battente d'acqua non inferiore a cm.3.

Art.52 - Acqua potabile.

Ogni fabbricato, sia preesistente che di nuova costruzione, dovrà essere provvisto di acqua potabile, distribuita in misura proporzionale al numero dei locali abitabili in modo da garantire il regolare rifornimento di ogni alloggio; l'acqua potabile dovrà provenire dalla conduttura comunale o da pozzo privato, con impianto di sollevamento, purchè autorizzato dal Comune.

I pozzi d'acqua per uso potabile dovranno:

- attingere acqua a profondità tale da escludere ogni possibilità di utilizzazione di tutte le falde superficiali;
- essere chiusi alla loro bocca e disposti in modo che il tubo metallico formante il pozzo sia direttamente collegato alla tubazione aspirante della pompa;
- essere costruiti in tubo metallico rivestito ed in modo che non siano possibili inquinamenti dall'esterno;
- l'acqua prodotta dai pozzi dovrà risultare potabile dalle analisi dei laboratori d'igiene competenti, da vistarsi dall'Ufficiale Sanitario Comunale.

I tubi che adducono l'acqua potabile all'interno degli edifici dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- essere di ferro zincato, di altro materiale o metallo riconosciuto idoneo dall'Ufficiale Sanitario;

- essere collocati in modo che sia facile verificare e riparare i guasti;
- essere indipendenti da condotti di fognatura.

Art.53 - Fognatura.

Tutti gli scarichi di acque bianche o luride dovranno essere convogliati nella fognatura comunale a mente delle disposizioni contenute nel regolamento d'igiene e del servizio di fognatura, secondo norme regionali n° 48 del 19/8/1974.

La rete di fognatura deve essere munita di tutti i necessari pezzi speciali (sifoni, ispezioni, esalatori, ecc.)atti a garantire il perfetto funzionamento.

Le tubazioni per le acque nere e chiare a monte dei bacini depuratori dovranno essere in ghisa, o in gres o plastica di riconosciuta durevolezza con raccordi in piombo agli apparecchi sanitari; potranno essere in materiale diverso (acciaio, lamiera zincata, rame, fibrocemento) le sole tubazioni fuori terra di convogliamento delle acque meteoriche.

A valle dei bacini depuratori, le tubazioni dovranno essere in gres per i raccordi con la fognatura comunale.

Art.54 - Raccolta immondizie.

Negli edifici con più di due piani è obbligatoria almeno una cameretta al piano terra per la raccolta dei sacchetti di plastica.

La superficie ed il volume della cameretta o delle camerette saranno proporzionali alla quantità dei rifiuti raccolti in sacchetti di plastica.

Esse dovranno essere munite di esalatori del Ø 15 prolungati fino al tetto, con porta metallica a tenuta stagna di dimensioni non inferiori a ml.0,80 x 1,85, avere le pareti finite con intonaco impermeabile e così pure dovrà essere impermeabile il pavimento e suscettibile di lavaggio e scarico ed avere illuminazione elettrica.

Le materie di rifiuto saranno trasportate, secondo le disposizioni dello speciale Regolamento Comunale, in quelle località di dispersa o di trattazione che saranno stabilite dal Comune su parere dell'Ufficiale Sanitario.

E' vietato depositare immondizie in altre località o stenderle sui terreni per fini di concimazione, come pure procedere al loro abbruciamento all'aperto, anche se in zone esterne all'abitato.

Art.55 - Canne da fumo e di esalazione - Norme di sicurezza.

Ogni alloggio della case di nuova costruzione e, per quanto possibile, degli edifici esistenti, dovrà essere dotato di al= meno una canna fumaria, posta in posizione idonea all'uso.

Tali canne fumarie dovranno esser eralizzate in materiale re sistente al calore prodotto;essere munite di controcanna aera= ta e convenientemente isolata termicamente;essre impermeabili completamente ai gas di conbustione;avere sezione proporzionale alla capacità di combustione dei focolari e degli apparecchi cui servono;essere in ragione di una ogni focolare od apparec= chio salvo che vengano adottate canne a condotto principale con tinuo ed immissioni multiple progressive purchè di riconosciuta efficienza e capacità.

Al piede delle canne fumarie dovranno essere collocate came= rette di raccolta dell'eventuale fuliggine, con ispezione;così pure si dovranno porre ispezioni nel sottotetto o sul tetto;do= vranno inoltre essere adottati gli opportuni accorgimenti per= chè tali ispezioni e la neccessaria manutenzione possano effet= tuarsi agevolmente.

Dovrà essere posta una canna di esalazione gas per ogni allog gio; nel caso di edifici a più appartamenti, tali condotti do= vranno essere individuali, con esclusione di canne del tipo a con= dotto principale continuo ed immissioni multiple.

I comignoli saranno di robusta struttura, dotati di fessure di uscita dei fumi non detriorabili ed inamovibili.

I camini - industriali e quelli dei complessi collettivi d'a bitazione con almeno N° 5 appartamenti,dovranno avere, rispetto ai confini con le proprietà vicine, una distanza pari almeno a metà della loro altezza e, rispetto alla pubblica via,una distan za di almeno ml. 5,00; inoltre dovranno essere dovunque adotta= te le cautele di cui alla circolare n. 78 del 14/7/1967 del Mi= nistero dell'Interno sull'uso di bombole a gas e quelle relati= ve alla legge antismog 13/7/1966 n.615 e successivi regolamenti antismog del 24/10/1967 n.1288 D.M. 23/11/1967 e circolare del 28/7/1968 n. 40.

Gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio li quefatto per autotrazione, dovranno seguire le norme del D.P.R. 12/1/1971.

rt.56 - Condutture di energia elettrica.

Chiunque intenda introdurre in luoghi di sua proprietà o te= nuti in godimento, condutture di energia elettrica ad elevato potenziale, ovvero eseguire rilevanti variazioni nelle preesi= stenti condutture, deve seguire le specia-li modalità stabilite dall'Ente erogatore.

Art.57 - Opere di finitura esterna.

In linea generale si stabilisce che ogni parte di edificio ed opera muraria che sia comunque visibile da spazi pubblici dev'essere sistemata, mantenuta, in modo decoroso oltre che consono con le caratteristiche ambientali.

Verso gli spazi pubblici e quelli aperti al pubblico transito i contorni delle aperture di porte, botteghe, finestre e le eventuali modanature dovranno essere di materiali naturali od artificiali di riconosciuta solidità ed adeguati alle caratteristiche ambientali.

Quando non vengano eseguiti i contorni, la finitura perimetrale delle aperture dovrà comunque essere eseguita in materiale compatto, solido e durevole.

Negli edifici a filo strada almeno la parte inferiore delle superfici di facciata sino all'altezza di ml.1,50 dovrà essere costituita da materiale naturale od artificiale duro, resistente ed impermeabile.

Qualora nel rivestimento di facciata vengano impiegate lastre di pietra naturale o di marmo, queste dovranno essere di adeguato spessore e comunque non inferiore a cm.3 e venire opportunamente assicurate con ritegni non visibili; ciò vale anche per l'impiego di pannellature precostruite.

Le precedenti disposizioni del 2° e 3° comma devono essere applicate in tutte le zone edificabili previste dal Programma di Fabbricazione, con esclusione però di quelle "di vecchi nuclei e di edilizia antica" e degli edifici "d'interesse storico ambientale".

In tali zone ed edifici si dovranno adottare elementi, partiti e materiali di finitura simili a quelli adottati nella vecchia edilizia allo scopo di conservare a queste parti dell'organismo urbano le caratteristiche costruttive e tipologiche tradizionali; le coperture a falda delle zone residenziali e rurali in rispetto dell'ambiente e, alla tradizione dovranno essere in cotto o in materiale dello stesso colore, con esclusione delle coperture color cemento.

Le gronde dovranno essere sempre munite di canali di raccolta delle acque piovane da realizzarsi di preferenza esternamente, in metallo.

I tubi pluviali verticali verso gli spazi pubblici non dovranno sporgere dal muro per la parte inferiore sino all'altezza di ml.4,00 dal piano di spiccato o dovranno essere isolati dalle pareti in apposite incassature.

In essi non dovranno essere ammessi scarichi di lavandini e simili.

Le facciate di due costruzioni contigue dovranno terminare il loro partito architettonico ad almeno 10 cm. dal confine in modo che possa formarsi fra le due facciate una zona intermedia di almeno 20 cm. che serva di isolamento ai diversi partiti della facciata.

Tutti i muri di fabbrica, nuovi e riattati, ad eccezione di quelli di pietra, di mattoni a faccia a vista, o con altro adatto rivestimento ammesso dal Comune, dovranno, se visibili da spazi pubblici, essere intonacati e tinteggiati a regola d'arte.

E' vietato collocare tubazioni in genere sui prospetti verso strada.

E' altresì vietato costruire canne da fumo applicate o incassate nelle pareti visibili da spazi pubblici, a meno che siano convenientemente isolate o comunque risolte architettonicamente.

Tutte le aperture di porte verso strada dovranno essere munite di serramenti che non siano apribili verso l'esterno, a meno che ciò non sia richiesto da prescrizioni di sicurezza, nel quale caso dovranno essere adottate le cautele atte ad eliminare ogni molestia o pericolo.

Così pure le finestre del piano terreno non potranno essere munite di serramento che si apra verso l'esterno o comunque con sporto esterno, sulla pubblica strada.

E' di norma vietata l'apposizione di figurazioni e scritture pubblicitarie al di sopra delle strutture terminali delle fronti degli edifici ed addossate alle strutture di copertura degli stessi.

Le recinzioni di tutte le proprietà di una stessa lottizzazione dovranno essere di altezza unificata e, di norma, di tipo consimile.

Per quanto riguarda la tinteggiatura e coloritura degli edifici, in tutto il territorio comunale, si consigliano quelli tradizionali dell'alta Lombardia (i gialli, ocra, salmone per le facciate; il verde marcio ed il marrone per griglie e tapparelle).

NB

Art. 58 - Intercapedini stradali.

I proprietari di edifici che sorgono o debbano sorgere lungo le fronti stradali possono richiedere al Comune l'autorizzazione a costruire intercapedini nella sede stradale per la aero illuminazione del cantinato.

Tale autorizzazione verrà concessa solo in quanto risulti accertato il perfetto smaltimento delle acque e non si determinino, a giudizio del Comune, ostacoli di natura tecnica od estetica.

L'autorizzazione dovrà venir riscontrata dal pagamento di congrua indennità a favore del Comune, per l'occupazione del terreno pubblico.

Le modalità costruttive di tali intercapedini sono stabilite dal Comune, con l'accorgimento che le acque piovane devono essere convogliate in fognatura o in adeguati pozzi perdenti, tali da escludere la formazione di umidità nelle murature degli edifici.

Art. 59-Scale.

Gli edifici ad uso abitazione collettiva superiori ai 2 piani dovranno essere provvisti di scale continue incombustibili dalla base alla sommità ed in numero tale che si abbia almeno una scala ogni quattrocento mq. di superficie coperta.

Il vano scala non dovrà avere una larghezza minore di ml. 2,20 e le alzate dei gradini non dovranno essere superiori a cm. 18,5.

Tutte le scale che servono più di un piano oltre il piano terra devono essere ventilate ed illuminate mediante finestre aperte all'aria libera.

Art. 60-Rinvenimenti e scoperte.

Ferme restando le prescrizioni degli Artt. 43 e seguenti della Legge 1 giugno 1939 n° 1089, circa l'obbligo di denuncia alla competente autorità da parte di chiunque compia scoperte di presunto interesse paleontologico, archeologico o storico artistico, il direttore dei lavori, l'assuntore delle opere ed il titolare della licenza, sono tenuti a fare immediata segnalazione al Sindaco dei ritrovamenti di tale interesse, che dovessero verificarsi nel corso dei lavori.

Analoga segnalazione dovrà farsi nel caso di reperimento di ossa umane.

Il Sindaco potrà disporre tutti i provvedimenti che ritenesse di adottare in dipendenza di tali scoperte.

Art. 61-Costruzioni su zone vincolate

I progetti per costruzioni previste su zone vincolate ai sensi della Legge 1giugno 1939 n° 1089 dovranno ottenere il parere favorevole della Soprintendenza ai Monumenti e Belle Arti, prima della autorizzazione comunale.

Così pure dopo il rilascio del nulla osta ad opere edili, stradali ed anche semplici movimenti di terra in zone soggette al vincolo Forestale e prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere ottenuto il preventivo benestare dell'Ispettorato Forestale competente per territorio.

Art.62- Immobili sottoposti alla tutela della Legge 1 giugno 1939 n° 1089.

Per i lavori di qualsiasi natura, previsti per gli immobili sottoposti alla tutela della Legge 1 giugno 1939 n°1089; è necessario il preventivo parere ed esame della Soprintendenza ai Monumenti.

Art.63- Alberi di alto fusto.

In tutte le zone gli alberi superiori a ml.5,00 di altezza sono considerati di interesse collettivo.

Solo in caso di comprovata necessità l'abbattimento degli stessi potrà essere concesso dal Sindaco sentito il parere dell'Ispettorato Forestale.

PARTE 5a-NORME PER LA FABBRICAZIONE DEGLI EDIFICI INDUSTRIALI; SPECIALI E RURALI.

Art.64- Edifici industriali e similari.

Le costruzioni industriali dovranno uniformarsi, oltre che alle particolari disposizioni contenute in altri articoli del presente Regolamento, alle altre norme generali precedentemente esposte.

Esse dovranno ottenere l'approvazione del competente Ufficio del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ed essere uniformate:
1°)Alla Legge antismog 13/7/1966 n°615.
2°)alle Leggi Regionali 19/8/1974 n°48
3°)alle Leggi dei Vigili del Fuoco.

Come già precisato le parti di terreno non occupate da edifici e da attrezzature che rientrino nel computo della superficie coperta, devono essere opportunamente piantumate.

Art.65-Edifici rurali.

Sono considerate costruzioni rurali quelle che servono all'abitazione degli addetti all'agricoltura, unitamente al ricovero ed allevamento del bestiame e degli animali da cortile, serre ecc, e comunque, inerenti alla conduzione dei terreni agricoli.

Il terreno destinato a costruzioni rurali, oltre a rispondere a buoni requisiti igienici, dovrà essere, se del caso, sottoposto a drenaggio, in modo che il pavimento dei locali di abitazione, delle stalle e dei luoghi di deposito si trovi ad almeno un metro sopra il massimo livello della prima falda acquifera.

I cortili,le aie,gli orti ed i giardini,anche se esistenti,annessi alle case rurali,dovranno essere provvisti di scolo in modo da evitare impaludamenti in prossimità delle case.

Per lo stesso scopo si dovrà provvedere allo scolo delle acque meteoriche.

Alle abitazioni rurali si applicheranno le norme igienico edilizie valevoli per le normali costruzioni,salvo quelle che risultino modificate dal presente articolo.

I locali di abitazione dovranno avere il pavimento pianterreno ad almeno cm.30 sopra il piano di campagna,sovrapposto a vespaio con camera d'aria aerata,alta almeno cm.60.

L'altezza netta dei locali non dovrà essere inferiore a ml.2,70.

Nei locali destinati a solo magazzino il pavimento del piano terreno,sopraelevato di almeno cm.30 sul piano di campagna, dovrà,anche negli edifici preesistenti,essere impermeabile ed avere un sottofondo di ghiaia di almeno cm.30.

Tali locali di magazzino dovranno essere asciutti,aerati bene,intonacati al civile,con pavimento a superficie unita, composto da materiali atti ad evitare la formazione della polvere.

Ogni alloggio dovrà essere munito di canna fumaria che si prolunghi sopra il tetto con comignolo di adeguata altezza.

Le case rurali esistenti dovranno avere almeno un gabinetto da bagno con acqua corrente per ogni sei locali abitabili ed un numero di lavelli corrispondente a quello dei nuclei familiari.

Le case di nuova costruzione dovranno avere un gabinetto da bagno con acqua corrente ed un lavello per ciascun alloggio.

Le scuderie,le stalle,gli ovili,i pollai,le conigliere, anche esistenti,se formanti corpo con la casa di abitazione, non dovranno essere in comunicazione diretta con gli ambienti abitati,ma ne dovranno essere separati con muri tagliafuoco e con soffitti impermeabili e resistenti al fuoco.

Negli edifici di nuova costruzione tali locali dovranno essere tenuti in fabbricati separati dalle abitazioni ed alla distanza minima di ml. 15,00.

Le scuderie e le stalle dovranno essere sufficientemente illuminate e ventilate,occorrendo,anche a mezzo di camini di ventilazione.

Il pavimento delle stalle in genere dovrà essere di materiale facilmente lavabile e provvisto degli scoli necessari che immetteranno in pozzetti impermeabili.

Le pareti dovranno essere finite con materiale non impermeabile,salvo la necessaria zoccolatura sino all'altezza di ml. 1,60.

Il soffitto dovrà essere realizzato in modo da potersi pulire e dovrà essere di materiale non impermeabile.

Ogni stalla dovrà essere provvista di opportuni abbeveratoi, preferibilmente costruiti a vaschette multiple separate.

Tutte le stalle per i bovini ed equini dovranno essere dotate, qualora non lo siano, di una concimaia atta ad evitare dispersioni di liquame.

La concimaia dovrà essere costruita col fondo e le pareti impermeabili e dovrà distare almeno ml. 25,00 dalle case di abitazione.

E' vietato formare concimaie nelle zone residenziali; quelle ivi preesistenti dovranno gradualmente essere eliminate, sentito in merito l'Ufficiale Sanitario.

Il presente Regolamento è stato adottato con deliberazioni consiliari n°87, 88, 89 e 90 rispettivamente in data 16, 18, 22 e 24 novembre 1971 e aggiornato con successiva deliberazione consiliare n°50 del 23/5/1973.

E' stato approvato dalla Giunta Regionale della Lombardia con deliberazione n°1919 del 17/10/1972.

Le varianti sono state adottate con delibere Consiliari n°61 del 15/5/1974, n°104 del 16/4/1975 (Piano Commerciale) e n°107 del 27/4/1975.

PARTE 6a - NORME SPECIALI

Art. 66 - Apposizione di numero civico, di indicatori ed altri apparecchi.

Il Comune assegnerà ad ogni fabbricato i numeri civili e farà apporre l'indicatore del numero civico assegnato, a spese dei privati.

E' riservata all'Amministrazione Comunale, per ragioni di pubblico interesse, la facoltà di applicare o far applicare, previo avviso agli interessati, alle fronti dei fabbricati o delle costruzioni, di qualsiasi natura, prospettanti le pubbliche vie e le strade private, le indicazioni e gli apparecchi relativi ai servizi stradali e specialmente:

a) le indicazioni dei nomi delle piazze, vie, vicoli ed altri spazi simili;

b) le piastrine ed i capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamenti ed idranti;

c) le mensole, i ganci, le condutture per la pubblica illuminazione;

d) i sostegni per i fili conduttori elettrici;

e) gli avvisatori elettrici stradali con i loro accessori.

Gli indicatori delle vie, le piastrine, i capisaldi, gli avvisatori e gli orologi elettrici ed i cartelli sopraindicati non dovranno essere in alcun modo sottratti alla pubblica vista.

Gli indicatori ed apparecchi verranno applicati a spese del Comune nei luoghi stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Il proprietario, prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte di un fabbricato alla quale sia apposto uno degli apparecchi di cui ai commi precedenti, dovrà darne avviso al Sindaco il quale prescriverà, nel più breve tempo possibile, i provvedimenti del caso.

Art. 67-Chiusura di aree fabbricabili e di cave.

E' in facoltà dell'Amministrazione Comunale di prescrivere che le aree fabbricabili in fregio a spazi pubblici e presentanti aspetto indecoroso siano chiuse con recinzioni di tipi adatto, anche opaco.

La stessa possibilità è estesa alle cave ed agli sbancamenti aperti, quando fronteggiano strade pubbliche o private, o quando lo scavo abbia raggiunto l'acqua del sottosuolo.

Art. 68- Graduali adeguamenti in occasione di ricostruzione e riforma di edifici esistenti non regolamentari nelle zone A e B.

Gli edifici esistenti e non rispondenti alle prescrizioni delle presenti norme dovranno, in caso di parziale ricostruzione o riforma, adeguarsi alle stesse, salvo che il Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia ed a condizione che si ottengano notevoli ed evidenti migliorie rispetto alla situazione precedente, non ritenga di rilasciare le licenze anche se le prescrizioni predette non siano rigorosamente osservate.

Tale concessione è subordinata alla tassativa condizione che non venga aumentata la densità e l'altezza rispetto alla fabbricazione esistente.

Art. 69-Industrie preesistenti aventi carattere di molestia.

E' in facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre agli esercenti attività industriali ed artigianali preesistenti, le quali presentino a giudizio del Comune carattere di molestia, per rumori, fumi, odori, acque di scarico, l'obbligo di adottare i necessari accorgimenti per eliminare le cause della molestia stessa. Qualora tale adozione non venisse effettuata a dovere, o dovesse comunque rivelarsi inadeguata, sarà in facoltà dell'Amministrazione Comunale ordinare la sospensione dell'attività molesta e l'allontanamento dell'industria.

Comunque in caso di cessazione di attività o passaggio di proprietà che dovrà essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Comunale, nello stabile sarà vietato inserire altra attività rumorosa o molesta.

Art. 70-Obbligo di concorso alla spesa di sistemazione dei marciapiedi.

Lungo tutti gli edifici e muri di cinta posti in fregio a spazi pubblici, l'Amministrazione Comunale provvederà a far sistemare il marciapiede nel modo che riterrà opportuno.

I proprietari saranno tenuti a concorrere, secondo la porzione che sarà stabilita dal Comune, alle spese della sistemazione definitiva, completa di pavimentazione, dei marciapiedi fronteggianti le rispettive proprietà, tanto singole, quanto condominiali.

Se la sistemazione a marciapiede si estende oltre ml. 1,50 di larghezza, l'obbligo del concorso dei proprietari è limitato ad una zona larga ml. 1,50.

Art. 71-Distanze per le piantumazioni pubbliche nelle sedi stradali.

Nel collocare le alberature nelle sedi stradali pubbliche e nell'autorizzare quelle in sedi stradali private, ma aperte al pubblico transito, l'Amministrazione Comunale non sarà tenuta a rispettare la distanza legale dai confini delle proprietà.

Art. 72-Servitù di pubblico servizio.

L'Amministrazione Comunale avrà diritto, per ragioni di pubblico esercizio, di collocare sui muri esterni degli edifici privati e pubblici, nei modi che giudicherà conveniente, fanali, mensole, per condutture elettriche, targhe o tabelloni per affissioni e quant'altro di interesse pubblico.

I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli, di non sottrarre alla pubblica vista e di provvedere al loro ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili.

Parte 7a-NORME TRANSITORIE FINALI.

Art. 73-Obbligo di osservanza delle norme dei Regolamenti Comunali.

Per quanto non è previsto dal presente regolamento, in tutte le costruzioni e riforme di edifici si dovranno osservare le disposizioni del Regolamento per i servizi di fognatura, del Regolamento per il servizio di acqua potabile e degli altri Regolamenti Municipali.

Art.74-Norme transitorie generali.

Il sindaco,per motivi di interesse pubblico,può prescrivere la rimozione delle strutture occupanti o restringenti il suolo pubblico e consesse a termine delle leggi e dei regolamenti vigenti all'epoca della costruzione,salva l'indennità che potesse spettare ai proprietari.

La rimozione di tali strutture esistenti e sporgenti sul suolo pubblico,quali gradini,sedili,paracarri,latrine,grondaie,tettoie,sovrapassaggi,imposte di porte e finestre al piano terreno aprentesi all'esterno,ecc.,è obbligatoria in occasione di notevoli restauri degli edifici o parti in questione.

Entro un anno dalla notificazione,le case confinanti con le pubbliche vie e che ne siano ancora sprovviste,dovranno provvedere alla posa dei canali di gronda e dei tubi di scarico delle acque pluviali.

Quando,a causa di rettifiche di allineamenti imposti dal Comune in caso di ricostruzione o di notevole trasformazione di edifici od anche perchè parte di un edificio viene ad essere esposta alla pubblica vista,nè derivi deturpamento dell'ambiente urbano,sarà facoltà del Comune di imporre al proprietario dell'edificio di sistemare le facciate esposte alla pubblica vista secondo il progetto da approvarsi dalla Commissione Edilizia.

Il Comune potrà fissare i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

Qualora il proprietario non addivenisse all'esecuzione dell'opera,il Comune procederà a totale spesa del proprietario,osservate le norme di legge per il recupero della spesa.

Art.75-Procedure per infrazioni.

Come richiamato dall'Art.32 primo comma della Legge 17/8/1942 n°1150,qualsiasi infrazione delle norme del presente Regolamento,accertata da funzionari o agenti municipali,dovrà essere subito contestata nei modi previsti dal T.U. della Legge Comunale e Provinciale.

Art.76-Entrata in vigore del Regolamento.

Il presente Regolamento,entro un mese dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte degli Organi Ministeriali competenti,sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi e diventerà esecutivo ed obbligatorio allo scadere del Quindicesimo giorno della pubblicazione stessa.

Da tale data resta abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente Regolamento e con queste incompatibili.

Art.77-Sanzioni e contravvenzioni.

Per le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento,in ordine agli Artt.32 e 41 della Legge Urbanistica,si applica l'ammenda fino a L.1.000.000 (un milione) con osservanza delle norme stabilite dagli Artt.107 e seguenti della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n°383 e della Legge n°317 del 3/5/I967.

Qualora sia costatata l'inosservanza delle norme del presente Regolamento e delle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione,il Sindaco,indipendentemente dall'applicazione dell'ammenda di cui al comma 1° del presente articolo,ordinerà l'immediata sospensione di lavori con riserva di adottare i provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni e la rimessa in pristino.

L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla sua notificazione,il Sindaco non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi.

Colui che dia inizio ai lavori senza licenza o li prosegua dopo la notifica dell'ordinanza di sospensione o in dispregio ai disposti dell'Art.10 è punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a L.2.000.000(due milioni) in relazione agli Art;32 e 41 della Legge Urbanistica 17/8/1942 n°1150,integrata dalla Legge 6/8/1967 n°765.

Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino,ovvero alla demolizione delle opere eseguite senza la licenza di costruzione od in contrasto con questa,si applica in via amministrativa,una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o delle parti di opere abusivamente eseguite,valutata dall'Ufficio Tecnico Erariale.

La disposizione di cui al precedente comma,trova applicazione anche nel caso di annullamento della licenza.

I proventi delle sanzioni pecuniarie,previste dal presente articolo,sono riscossi e destinati al finanziamento delle opere di urbanizzazione,ovvero dallo Stato,rispettivamente nelle ipotesi di cui ai commi 1°e 4°.

Sono pure fatte salve,in ogni caso,le facoltà concesse al Sindaco dall'Art.55 T.U.della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n°383.

Art.78-Norma transitoria.

Gli edifici di civile abitazione ed uso agricolo esistenti alla data di adozione del piano ricadenti su zone "rurali e boschive" su verde privato da tutelare e di particolare interesse ecologico potranno essere ampliati entro e non oltre 5 anni dalla approvazione delle varianti al presente Regolamento Edilizio in misura del 30% in volume.

Art.79-Allegati al Regolamento.

1)Planimetria di azzonamento 1:2000
2)Planimetria delle zone omogenee e quadro d'unione 1:5000
3)Tabella dei tipi edilizi
4)Relazione tecnica illustrativa

costituenti parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Il presente Regolamento Edilizio venne adottato con delibera del Consiglio Comunale n°87-88-89 e 90 in data 16-18-22-24/11 1971 ed aggiornato con successive delibere n°50 in data 25/5 1972 - n°61 in data 15/5/1974 e n°107 in data 23/4/1975.

IL SINDACO — IL V. SEGRETARIO COMUNALE

F.to Bassano Porro — F.to Riccardo Redaelli

Pubblicato all Albo Pretorio nel giorno 2/10/1975 di mercato con n°------ senza opposizioni o reclami.

lì 3/10/1975

Visto: IL SINDACO — IL V. SEGRETARIO COMUNALE

F.to Augusto Fusi — F.to Riccardo Redaelli

Approvato dalla Sezione Provinciale del Comitato Regionale nella seduta del 17/10/1975 col n°39909/LP.

Visto: IL SINDACO — IL V. SEGRETARIO COMUNALE

F.to Augusto Fusi — F.to Riccardo Redaelli

Approvato con deliberazione della Giunta Regionale n°3775

del 25/5/1976

Milano, lì 27/7/1976 — L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

F.to Vito Sonzogni

Il Segretario sottoscritto dichiara che il presente Regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal giorno 20/8/1976 al giorno 5/9/1976 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.62 T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n°383, modificato dall'art.21 della Legge 9/6/1947 n°530.

Dall'Ufficio Comunale, lì 6/9/1976

Visto: IL SINDACO — IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Augusto Fusi — F.to Giuseppe Celsi

Il presente Regolamento Edilizio è stato successivamente modificato agli artt. 9-26-27 e alla tabella dei Tipi edilizi con delibere del C.C. n°104 e 105 del 26/4/1977.

IL SINDACO — IL SEGRETARIO COMUNALE — I PROGETTISTI

Pubblicato all'Albo Pretorio nel giorno di mercato
con n°----- senza opposizioni o reclami.

lì

Visto: IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Approvato dalla Sezione Provinciale del Comitato Regionale
nella seduta del

Visto: IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Approvato con deliberazione della Giunta Regionale n°
del

Milano, lì L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA